



aslnapoli2nord

14400410 10
al Rapporto Finale

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
Costituita ex art. 2 comma 1 lettera a) della L.R. n°
16 del 28 Novembre 2008

Sede legale: via C. Alvaro n° 8 – Pozzuoli
P. IVA: 06321661214 – C.F. 96024110635

Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Direttore f.f.: Dr. L. Castellone

Caivano,
Prot. n°16794/20
del 16/04/2020

Alla Giunta Regionale della Campania
Dirigente della Direzione Generale, per ciclo
Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali.
STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

e p.c. Al Responsabile del SUAP del Comune
di Caivano

OGGETTO:
Parere per VIA/VAS
Ubicazione:

CUP 8338: Biotech s.r.l.
Caivano (NA) Loc. Omomorto
Catasto fabbricati Fg n°12, P.la n°36

Premesso che: in data 25/09/2018, con nota prot. 598681, la Regione Campania, tramite PEC dello Staff tecnico amministrativo per le valutazioni ambientali veniva acquisita comunicazione di istanza per il rilascio del provvedimento di VIA-VI nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico generale CUP 8338, ai sensi dell'Art. 27 bis del D.Lgs N°152/06 presentata dal legale rappresentante della Biotech S.R.L. nella persona di Bruno Fomeris, nato a Napoli il 27/11/49, residente a Casamicciola Terme (NA) in via Castiglione N°43, da svolgersi sul suolo in oggetto indicato ai fini dell'espressione di parere per l'attività di, " produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità";

Esaminata, esclusivamente sotto il profilo igienico-sanitario, la documentazione presentata alla Giunta Regionale, limitatamente alle competenze del Servizio di Igiene pubblica alla realizzazione di quanto richiesto nella relazione e grafici con nota N°208257/18 del 15/10/2018, al puntuale riscontro alle osservazioni ed alle richieste di integrazioni documentali e chiarimenti forniti dalla Biotech srl e ricevuti da questa ASL con Prot. N° 0013331/19 del 05/03/2019 ed ai nostri dubbi chiariti nella varie conferenze tenutosi dopo tale data espressi con nota Prot.11476/19 del 24/05/2019;

Successivamente con nota 114113 del 20/02/2020, veniva comunicato il riavvio del procedimento e la convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'Art.27 bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e dell'Art. 14, comma 4 della L. 241/90; - considerato l'impatto odorigeno che si potrebbe sviluppare, assentito che i monitoraggi dell'aria e dell'acqua descritti nel piano di monitoraggio verranno effettuati dalla parte almeno con cadenza mensili;

Considerate le problematiche per la collettività e per il territorio circostante che potrebbero essere causate dall'impianto in questione, facendo proprie le prescrizioni fatte di tutti gli Enti che hanno partecipato alle Conferenze dei Servizi ed ai tavoli tecnici, per quanto di competenza, si esprime " PARERE FAVOREVOLE " al rilascio del provvedimento di VIA/VAS inerente il progetto denominato " Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel comune di Caivano (NA) "

Giova precisare che tale parere è subordinato al completo pagamento degli oneri per l'ASL che non sono stati pagati totalmente

I Dirigenti ex UOPC D.S. 45

Dr. P. Pecoraro - Dr. A. Peluso

Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Direttore f.f.: Dr. L. Castellone

Cosavatore
Tel. 081/8840700

Pag. 1 di 1

17/4/2020

https://webmail.pec.actalis.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b25.201912_1000&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=3383...

Da: "dg.501700@pec.regione.campania.it" <dg.501700@pec.regione.campania.it>

A: "staff 501792" <staff.501792@pec.regione.campania.it>, "Simona Brancaccio" <simona.brancaccio@regione.campania.it>, "filippo silvestre" <filippo.silvestre@regione.campania.it>

Data venerdì 17 aprile 2020 - 12:47

I: PARERE PER VIA/VAS CUP 8338: BIOTECH SRL

PARERE PER VIA/VAS CUP 8338: BIOTECH SRL

igieneesantapubblica@pec.aslnapoli2nord.it

Allegato(i)

BodyPart.txt (82 bytes)

Biotech.pdf (432 Kb)

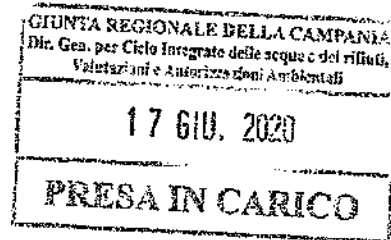
ALLEGATO 11
al Rapporto Finale

M

Dip. 50 - D.G. 18 - U.O.D. 06



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale
Genio Civile di Napoli - Presidio Protezione Civile



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0271975 10/06/2020

Mitt. : 501806 Genio civile di Napoli: presidio...

Ass. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Classifica : 50.9.15. Fascicolo : 4 del 2020



Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti,
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali
50 17 92
Avv. Simona Brancaccio
Sede

c.a. RUP
dott. Sergio Scalfati

Oggetto: CUP 8338 Istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n.152/2006 inerente il progetto denominato "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA). Proponente: Biotech S.r.l. Riavvio del procedimento Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.14, comma 4, della L. 241/1990 - convocazione della seconda riunione di lavoro per il giorno 11 giugno 2020

In relazione alla vs. nota, inviata via pec in data 26.06.2020 (Vs. prot. n. 246900 dello 26.06.2020), dove si richiede il parere a questa U.O.D. Genio Civile di Napoli relativo al procedimento in oggetto, si comunica che, sono state rilasciate ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del D.P.R. 380/01 e dell'art. 2 e 4 della L.R. 9/83 come modificata dall'art. 10 della L.R. 19/09, tutte le autorizzazioni sismiche per l'esecuzione dei lavori strutturali relative alla realizzazione dell'insediamento industriale.

Tanto per debito d'ufficio.

Il Responsabile del Procedimento
Valerio ing. Luigi.

LUIGI
VALERIO

Stampa digitale da LUIGI
VALERIO
NEL C.B. o persona incaricata
dalla D.G. 18, D.G. 18/09/2019
VALERIO, con firma LUIGI
VALERIO e DDT
VALERIO (D.D. 18/09/2019)
VALERIO, con firma LUIGI
VALERIO (D.D. 18/09/2019)
Data: 2020.06.08 10:25:48 - 02/07

Il Dirigente
Giulivo dott. Italo

ALLEGATO 12
al Rapporto Finale
M



Giunta Regionale della Campania

DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.D. 50 09 01
Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica -
Funzioni in materia di paesaggio, Urbanistica, Antiabusivismo
IL DIRIGENTE

Alla Soprintendenza Archeologica
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Napoli
Piazza Plebiscito, 1
80132 - Napoli
mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it

p.c. Al Commissario Prefettizio
del Comune di Caivano
dott. Vincenzo De Vivo
Piazza Cesare Battisti
80023 Caivano (NA)
protocollo.caivano@asmepec.it

p.c. Al Richiedente
Sig. Bruno Forneris.
Amministrazione Unico della Biotech s.r.l.
Via Piazzetta di Porio, 5
80134 Napoli (NA)
biotechsri.energy@legaimail.it

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica avanzata in via sostitutiva, art. 146 del d.lgs. 22.01.2004, n. 42 e ss.mm.e ii. inerente la realizzazione di un "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità", nel comune di Caivano alla contrada Omomorto, - ex comma 10, art. 146 del d.lgs. 22.01.2004, n. 42 e ss.mm.e ii.

RICHIEDENTE: SIG. BRUNO FORNERIS NATO A NAPOLI IL 27/11/1949 E RESIDENTE IN CASAMICCIOLA TERME (NA) ALLA VIA CASTIGLIONE, N. 43

In conformità a quanto previsto dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del parere obbligatorio e vincolante relativo alle opere di cui in oggetto, si trasmette a codesta competente Soprintendenza la seguente documentazione:

- a) **Relazione Tecnica Illustrativa** redatta da questi uffici, contenente, altresì, la relativa **proposta di merito**, al fine dell'acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica, per l'intervento di cui in oggetto.

Si precisa altresì che

- b) l'intera **documentazione tecnico-amministrativa**, nonché la **Relazione Paesaggistica** relativa al progetto *de quo*, esclusivamente in formato digitale, interamente scaricabili dal seguente link

http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Ricerca_Avanzata.html

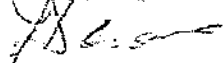
Si comunica che, il richiedente Bruno Forneris, amministratore unico della società BIOTECH s.r.l. ha autorizzato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e DGRC n. 466 del 17/07/2019, al trattamento dei propri dati personali, anche con invio degli stessi ad altri Uffici della Regione Campania, nonché ad altre Pubbliche Amministrazioni.

Al solo richiedente, la presente vale ai fini della comunicazione di inizio procedimento, ai sensi della L.241/90 e s.m.i.

Si comunica infine altresì che il responsabile del procedimento è il geom. Giacomo Ascione.

- tel. 0817967036 - mail. giacomo.ascione@regione.campania.it

Il funzionario P.O.
Geom. Giacomo Ascione



dott.ssa Lucilla PALMIERI

Documento firmato da: LUCILLA PALMIERI
15.04.2020 17:14:09 CEST



RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA PER L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (ai sensi dell' art. 146 comma 10 del decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e ss. mm. e ii.)					
ISTANZA	Prot. N	PG/2019/0741495	del	05/12/2019	
Richiedente	Comune di CAIVANO (NA) - Istanza presentata dal Sig. Bruno Forneris, Amministratore Unico della società Biotech srl, nato a Napoli il 27/11/1949 e residente in Casamicciola Terme (NA) alla Via Castiglione, 43.				
Comune	CAIVANO			Prov.	NA
Oggetto			Località	Fg.	Part.ile
Progetto per la realizzazione di un "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità".			Comune di CAIVANO alla contrada "OMOMORTO"	13	36

VERIFICA PRELIMINARE

- ☐ L'intervento ricade nelle aree di cui alla Parte III del D. Lgs. 42/2004 - Art. 142 lett. c - Aree tutelate per legge - "LAGNO VECCHIO" - individuato nel Regio Decreto 7.5.1899 recante "Elenco delle acque pubbliche in provincia di Napoli" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno Unito d'Italia del 21.07.1899 n. 169
- ☐ L'intervento è soggetto ad Autorizzazione Paesaggistica.
- ☐ Dall'esame della documentazione allegata alla richiesta, effettuato dal funzionario Istruttore, l'istanza risulta completa ai sensi del D.P.C.M. 12/12/05.

PREMESSO

Che la società Biotech Srl, in data 11/09/2018, ha presentato istanza per l'ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ex art. 27 bis D.Lgs 152/06 e s. m. e i., allo STAFF Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania, acquisita al prot. n. 570888, relativamente al progetto per la realizzazione di un "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità", nel comune di Caivano alla contrada Omomorto, identificato al catasto terreni al foglio 13 particella n. 36 di mq. 27.360 circa.

Che in data 26/10/2018 è stato avviato il procedimento, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, da parte dello Staff regionale summenzionato, con la convocazione alle sedute di Conferenza di Servizi di tutti gli Enti preposti e coinvolti nell'esprimere proprio parere di competenza sull'opera da realizzarsi;

che durante i lavori di Conferenza di Servizi è stato evidenziato, tra l'altro da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti, e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, con nota prot. n. 13103-P del 28/8/2019, che l'area d'intervento è interessata dal vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, parte III del D.Lgs. 42/2004, comma 1 lettera c), in quanto ubicata in parte entro la fascia di 150 metri dalle sponde o piede degli argini del "CANALE VECCHIO Inf. n. 1", o così come riportato nella aerofotogrammetria con la dicitura "LAGNO VECCHIO", il quale risulta iscritto nell'elenco delle acque pubbliche in provincia di Napoli" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno Unito d'Italia del 21.07.1899 n. 169;

che, con nota del 4/10/2019, il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Caivano, in riscontro all'istanza di rilascio di Autorizzazione Paesaggistica effettuata da parte della società Biotech srl, comunicava che presso il Comune non era costituita la Commissione Locale per il Paesaggio, così come previsto dalla normativa vigente in materia, e pertanto l'insussistenza dei necessari requisiti di cui al comma 6, art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, 42 e della delega conferita con L.R. 54/1980 e L.R. 16/2004 per l'esercizio delle attività previste;

che, per quanto sopra evidenziato, la società Biotech srl, in data 5/12/2019 ha trasmesso a questo STAFF gli atti ed elaborati relativi al progetto in esame, acquisiti al prot. n. 741495 richiedendo

l'Autorizzazione Paesaggistica in via sostitutiva ai sensi dell'art. 146 comma 10 per il progetto di che trattasi.

Descrizione Intervento

STATO DI FATTO

Il territorio si caratterizza come un'area scarsamente urbanizzata in un contesto aperto di tipo agricolo ordinario, prevalentemente pianeggiante e contraddistinta dalla presenza del sistema di canali drenanti dei Regi Lagni; detto sistema idrografico artificiale, realizzato tra il 1500 e il 1800 per drenare e convogliare al mare le acque della vasta e paludosa piana a nord di Napoli e delle fasce pedemontane circostanti, versa oggi in stato di abbandono e di degrado per l'accumulo di rifiuti di vario genere, oltre alla presenza della cementificazione degli argini;

L'area interessata dall'intervento, ubicata in contrada "omomorto" del comune di Caivano, nelle disponibilità della Società Biotech Srl, ha un'estensione complessiva di circa 27.300 mq, e dalle cartografie allegate si rileva che la zona è stata oggetto di notevoli interventi antropici quali costruzioni di assi viari di notevole importanza (Asse viario Nola-Villa Literno), la costruzione di un depuratore consortile (Depuratore di Omomorto).

Inoltre si rileva che la qualità del paesaggio risulta fortemente compromessa dai caratteri urbani, produttivi e dai filamenti infrastrutturali di connessione territoriale che frammentano la continuità del territorio agricolo, la cui espressione di base si riconosce nella centuriazione e nella successiva suddivisione per appezzamenti di geometria meno regolare, oltre all'evidente trama insediativa strutturata intorno alle vie di comunicazioni presenti, essendosi la popolazione rurale accentrata in luoghi strategici in rapporto allo sfruttamento agricolo del territorio.

In ultimo, gli elementi detrattori delle valenze rilevate sono prevalentemente costituite dal progressivo abbandono degli appezzamenti e dallo sversamento illegale di rifiuti lungo i tratti viari e nelle aree residuali poste tra la viabilità comunale e le strade interpoderali.

L'area d'intervento è interessata dal vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, parte III del D.Lgs. 42/2004, comma 1 lettera c), in quanto ubicata in parte entro la fascia di 150 metri dalle sponde o delle sponde o piede degli argini del "CANALE VECCHIO Inf. n. 1", o così come riportato nella aerofotogrammetria con la dicitura "LAGNO VECCHIO".

PROGETTO

Il progetto riguarda la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano e di compostaggio, ovvero, l'intervento in esame ha come obiettivo primario la produzione di ammendante compostato misto di qualità, ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione dei residui organici, costituiti dalla frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU) proveniente dalla raccolta differenziata, da residui di attività agroindustriale, da letame di bufale da scarti di manutenzione del verde; il tutto con l'adozione di tecnologie specifiche per effettuare la descritta lavorazione;

l'intero complesso è articolato su un lotto di circa 27.300 mq.; interamente recitato con varchi separati in ingresso ed uscita sulla viabilità pubblica, ripartito in aree funzionali in relazione alle lavorazioni previste;

le strutture in elevazione sono costituite da manufatti con altezza massima dal piano di campagna di m. 10 per i fabbricati e di m. 13,50 per i serbatoi, interessando una superficie complessiva di mq 12.700 di aree coperte e di mq 5000 di aree scoperte destinate a verde;

le strutture, i fabbricati e serbatoi, sono collocati ad una distanza minima di 11 m. dal confine tale da consentire un'adeguata viabilità perimetrale nonché la realizzazione di un diaframma verde tra impianto e contesto esterno.

Il progetto prevede la realizzazione di nuovi fabbricati ed impianti tecnologici con precise finalità legate al ciclo produttivo e alle aree di servizio per il trattamento dei rifiuti, il cui dimensionamento, di ciascuna componente tecnologica e di conseguenza dell'involucro edilizio sono subordinati a condizioni progettuali caratterizzante tale processo produttivo;

la realizzazione dei manufatti previsti in elementi strutturali e di tamponamento in c.a.p., con l'adozione di tecniche di copertura di prefabbricazione in precompressione; inoltre le finiture esterne, previste a vista in cemento liscio a fondo cassero, permette la colorazione e la facile pulizia e manutenzione nel tempo;

le strutture in acciaio con finalità statiche e costruttive sono trattate con zincatura a caldo in modo da garantire la massima resistenza nel tempo agli agenti ossidanti, mentre gli impianti utilizzati per veicolare sostanze e gas sono in acciaio inox;

differentiando la struttura dei serramenti della palazzina destinata agli uffici previsti in alluminio di

X

colore verde.

In particolare, dal punto di vista tecnologico il progetto prevede le seguenti fasi:

- fase di fermentazione in ambiente anaerobico con degradazione della sostanza organica e formazione di gas metano e biossido di carbonio; il metano recuperato nel processo è utilizzato per l'immissione in rete e/o successivi utilizzi delocalizzati (distribuzione rifornimento autotrazione);
- fase di compostaggio, ovvero una fase di bio-ossidazione seguita da una fase di maturazione, invero, la prima fase è caratterizzata da una rapida decomposizione delle matrici organiche con una intensa attività metabolica ed innalzamento della temperatura, avente per risultato compost fresco, mentre la seconda fase permetterà di avere un compost maturo con maggior contenuto di sostanze umiche (nutritive e ammendanti).

L'intero processo inizia in un'area confinata impegnando un capannone prefabbricato in c.a. con una superficie in pianta di pari a 9000 mq., di altezza pari a 11,75 mt e un volume utile di 90.000 mc., destinato al ricevimento e allo stoccaggio della FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) dotato di aerazione forzata, tale da generare la depressione interna impedendo le emissioni fugitive; nella proposta progettuale è contemplato il recupero della frazione biodegradabile dei rifiuti al fine di ridurre i quantitativi avviati a smaltimento, rivestendo un ruolo primario finalizzato a quanto previsto dalla strategia europea in materia di rifiuti; invero, la parte organica depurata della plastica dai metalli ferrosi e da altri inerti, verrà inviata ad un serbatoio così denominato "di idrolisi", avente una superficie in pianta di circa 200 mq, un'altezza utile di 13,50 mt ed un volume pari a 2700,00 mc, con la funzione di *pre-digestore e da serbatoio di stoccaggio ed equalizzatore*, dove il materiale verrà omogeneizzato per essere inviato alla digestione anaerobica.

L'impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas è costituito da:

- n. 3 digestori con una superficie in pianta pari a 450 mq. e un'altezza pari a 19,20 mt;
- n. 1 digestore di pari dimensione da utilizzare in fase di manutenzione sui digestori principali;
- sistema interno di miscelazione della materia prima;
- pompe di ricircolo e controllo;
- sistema di captazione del biogas;

Le successive operazioni saranno il trattamento del biogas grezzo, dal quale verrà recuperato, attraverso un separatore e un impianto di filtrazione, ottenendo così, il *BIOMETANO* che verrà immesso nella rete metano gestita dalla società SNAM, un *prodotto solido digerito e digerato* che opportunamente trattato nella sezione aerobica/compostaggio ubicata nel capannone principale idoneo come fertilizzante organico o ammendante compostato, ed infine una parte liquida inviata alle vasche di depurazione realizzate in calcestruzzo avente una superficie in pianta di circa 1100 mq ed un'altezza fuori terra pari a 4 mt., da immettere poi idoneamente trattato nel collettore fognario comunale.

In sintesi, la tecnologia proposta per la realizzazione dell'impianto in esame, già utilizzata nei più grossi e moderni impianti di trattamento della FORSU (frazione organica del rifiuto solido urbano), garantisce i seguenti risultati:

- Stabilizzazione ottimale dei rifiuti organici;
- Elevato recupero delle componenti valorizzabili, costituiti dal biogas e dal digestato il quale successivamente sarà compostato in apposito impianto di compostaggio;
- Minimizzazione degli effetti sull'ambiente per le emissioni odorigene;
- Minimizzazione dei rifiuti da destinare a smaltimento;
- Compost di elevata qualità utilizzabile come fertilizzante in agricoltura biologica.

Infine la sezione di comando e controllo dell'impianto è costituita da una palazzina con una superficie in pianta pari a 250 mq, un'altezza pari a 7 mt, per un volume complessivo di 1750 mc, organizzata:

- sala controllo per la supervisione e il controllo dell'impianto tramite microprocessore e PC con annesso spogliatoio e servizio igienico;
- spogliatoi operatori;
- zona officina/laboratorio;
- ufficio;

In ultimo si evidenzia che la caratteristica dei fabbricati e la sistemazione esterna degli spazi pertinenziali sono stati progettati tenendo conto di un inserimento qualitativo elevato con il paesaggio circostante, e, in tale direzione sono state operate scelte cromatiche per la colorazione delle superfici esterne dei manufatti e l'utilizzo della vegetazione anche come elemento di composizione del verde.

4

Disciplina urbanistica comunale

Lo strumento urbanistico attualmente vigente nella città di Caivano è il Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.P. n. 634/1999 e successivo Decreto Sindacale n. 14005/2005.

Il sito oggetto di intervento, distinto in catasto al foglio 13 particella 36, nel vigente P.R.G. ricade in ZONA AGRICOLE PRODUTTIVE - E2 - (art. 49 delle N.T.A.) con destinazione a frutteto e seminativo con la seguente prescrizione:

"Lo stesso terreno ricade, in gran parte, nelle FASCE DI RISPETTO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE ferroviario, viario, tecnologico, cimiteriale, e industriale, ai sensi dell'art. 58 delle medesime N.T.A.;

Nella fattispecie trattasi di fascia di rispetto dell'asta fluviale dei REGI LAGNI"

VERIFICA DI CONFORMITA' Beni Paesaggistici interessati

D.L. 490/99 TITOLO II "Beni paesaggistici e ambientali" Vincolo paesaggistico per i corsi d'acqua iscritti negli elenchi ai sensi del T.U.1775/33 (Art.142, c.1 lett.c).

Nel caso specifico trattasi dell'asta fluviale dei REGI LAGNI

ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ EX C. 7 ART. 146 DEL D.LGS 42/04

Sulla scorta della documentazione acquisita, agli esiti dell'analisi della Relazione Paesaggistica, nonché dei documenti e degli allegati grafico-tecnici si evidenziano le difficoltà progettuali dell'intervento proposto dovute alla situazione equivoca scaturita dal vincolo paesaggistico esistente sull'area interessata;

invero, il menzionato vincolo di tutela che non viene indicato in nessuno degli elaborati consultati ai fini della localizzazione dell'impianto, (vedi - P.R.G. comune di Caivano, P.T.C.P. della città metropolitana di Napoli, e né sul sito web della Soprintenza dei Beni Culturali competente per territorio) né fisicamente individuabile sul territorio, ha portato una relativa incertezza e confusione, anche nella procedura avviata per l'acquisizione del PAUR - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale da parte della società BIOTECH S.r.l.

Difatti, le modificazioni avvenute nell'ultimo centenario, che hanno prodotto una sostanziale modifica del contesto e della consistenza del bene oggetto di tutela, dall'emanazione del regio Decreto del 1899, il disuso e il progressivo abbandono dei canali hanno prodotto uno stravolgimento dello stato dei luoghi con la perdita delle caratteristiche del corso d'acqua di tutela;

nella documentazione è stato evidenziato che dal confronto delle cartografie di studio, l'area interessata è stata oggetto di notevoli interventi antropici quali, la realizzazione di assi viari di notevole importanza (Asse Nola - Villa Literno), la costruzione di un depuratore consortile (Depuratore di Omomorto) e dei relativi collettori emissari, ed in particolare il collettore emissario di Acerra che ha di fatto, proprio in prossimità del lotto interessato, interrotto il percorso del Lago Vecchio.

Tale circostanza viene evidenziata e confermata anche dal verbale di sopralluogo tecnico in situ, datato 29.10.2019, a cui hanno partecipato, l'Ufficio Tecnico del comune di Caivano, il Dirigente dell'U.O.D. 501708 - "Autorizzazione Ambientale e Rifiuti" - della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque della G.R.C., nonché il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli studi di Napoli Parthenope, con la finalità di individuare univocamente il percorso o comunque gli argini o sponde del corso d'acqua denominato Lago Vecchio, per la parte prospiciente la particella in esame, che opportunamente viene di seguito riportato:

"Nel presente sopralluogo si rileva che, la parte di Lago Vecchio in adiacenza alla particella considerata, non ha nessuna portata idraulica, e né può averla a seguito di un'interruzione idraulica dello stesso. Infatti il canale "Lago Vecchio", riportato nel Regio Decreto del 1899 citato dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, risulta sbarrato in conseguenza alla costruzione di una strada e del collettore emissario di Acerra, così come indicato anche dall'Ente Idrico Campano nel tavolo tecnico del 7/10/2019 (ALL. 1). Si evidenzia che, nell'ambito del presente sopralluogo tecnico, non è possibile individuare, nell'area in esame, né un alveo né delle sezioni idrauliche indicative della presenza di un corso d'acqua (i.e. Lago Vecchio).

A seguito dei lavori di installazione del collettore fognario la morfologia dei luoghi è stata profondamente modificata e ad oggi non è possibile rilevare, in quanto non presenti, le caratteristiche geomorfologiche, idrografiche e naturalistiche che caratterizzano un corso d'acqua. In conclusione, in adiacenza alla particella n. 36 foglio 13 di Caivano (NA) non è riconoscibile, in quanto non presente, alcun corpo idrico (cfr. DM 131 del 16.06.2008).

*Lo stato dei luoghi a cui fa riferimento il Regio Decreto del 1899 citato dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli è stato stravolto da diverse attività antropiche (costruzione della strada e del collettore fognario) ed il corso d'acqua Lagno Vecchio, in adiacenza alla particella in esame, non esiste più e pertanto non possibile individuare e delimitare i relativi argini o sponde.
Omissis....."*

In ogni caso, la Relazione Paesaggistica, parte integrante del progetto in esame, evidenzia gli elementi necessari alla valutazione della compatibilità dell'impianto in progetto, in considerazione degli aspetti paesaggistici dei luoghi preesistenti all'esecuzione dell'opera, la valutazione delle caratteristiche progettuali dell'intervento al fine di verificare l'eventuale impatto sul contesto ad intervento realizzato, nonché gli aspetti geologici, geomorfologici, climatici, vegetazionali e paesaggistici del territorio interessato;

dalla medesima si rileva che il territorio, difatti, si caratterizza come un'area scarsamente urbanizzata in un contesto aperto di tipo agricolo ordinario con una trama insediativa strutturata intorno alle vie di comunicazione presenti, con una qualità complessiva del paesaggio fortemente compromessa dai caratteri insediativi urbani, produttivi e dai filamenti infrastrutturali di connessione territoriale che frammentano la continuità del territorio agricolo;

gli elementi detrattori delle valenze paesaggistiche rilevate sono costituite dal progressivo abbandono degli appezzamenti e dalla sversamento illegale di rifiuti lungo i tratti viari e nelle aree residuali poste tra la viabilità comunale e strade interpoderali, così come da documentazione fotografica allegata;

atteso altresì, che l'area interessata ricade in un ambito antropizzato, privo di emergenze architettoniche, archeologiche e naturalistiche, e dall'esame della documentazione cartografica allegata all'istanza, si evidenzia l'assenza di ulteriori vincoli specifici di natura escludente (vincolo idrogeologico, rischio alluvione e/o frana; archeologico, ecc...).

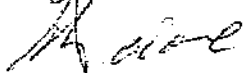
Pertanto, compatibilmente con la tipologia d'intervento, tenuto conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze impiantistiche e tecnologiche, sono state operate alcune scelte progettuali finalizzate all'integrazione dell'opera, mediante l'adozione di materiali, geometrie e colori compatibili e nel rispetto delle caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto territoriale;

l'utilizzo diffuso di misure di mitigazione, tra cui la naturale protezione visiva del perimetro, mediante una cortina vegetale costituita da alberatura di alto fusto intervallate da arbusti collocati su una fascia continua di prato, le coperture piane degli edifici adibiti ad ufficio e il capannone, allestiti a tetto giardino con dislocazione lineare delle essenze erbacee in modo da riprendere i solchi di coltivazione a richiamare la tessitura del territorio circostante, la creazione di cortine di verde rampicante costituite da grigliati e cavi incrociati posti nei punti più esposti alla vista esterna oltre alle facciate degli edifici tinteggiate nei colori evinti dal territorio, desunti dalla gamma cromatica della vegetazione e dei suoi circostanti ha permesso l'inserimento e l'integrazione dell'iniziativa in modo corretto.

In conclusione, per tutto quanto sopra riportato, si ritiene che le trasformazioni previste non sono paesaggisticamente significative e non altereranno le caratteristiche tipologiche e strutturali del contesto paesaggistico, essendo rispettose dell'ambiente architettonico circostante sia per forma, sia per tipologia che per materiali utilizzati;

inoltre, l'intervento in progetto, ovvero la realizzazione di un **Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità**, nel comune di Calvano alla contrada Omomorto, identificato al catasto terreni al foglio 13 particella n. 36 non incide sulla qualità paesaggistica, in quanto esso non modifica in modo significativo il paesaggio circostante, e risulta compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo imposto dalla norma e dalla finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio.

IL FUNZIONARIO P.O.
geom. Giacomo Asclone



Il Dirigente U.O.D. 01
dott.ssa Lucilla Palmieri

Documento firmato da: LUCILLA PALMIERI
15.04.2020 17:16:09 CEST



Da "biotechsrl.energy@legalmail.it" <biotechsrl.energy@legalmail.it>

A "staff.501792" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data martedì 28 aprile 2020 - 18:34

**Istanza per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), - società Biotech srl
"Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase
successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano
(NA)? CUP 8338. Invio relazione ?Relazione tecnica illustrativa per l'autorizzazione
paesaggistica?**

Con la presente si evidenzia che in data 16/04/2020, la scrivente società ha ricevuto a mezzo mail pec dalla UOD 50 09 01 "*Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo*" la relazione indicata in oggetto.

Notando che codesto STAFF non è presente nell'indirizzario di detta nota, come anticipato per le vie brevi, si allega alla presente la succitata relazione.

Distinti saluti

Allegato(i)

NOTA SOPRINTENDENZA BIOTECH SRL(firmato).pdf (297 Kb)

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 1(firmato).pdf (1500 Kb)

20.002.28042020.pdf (184 Kb)

ALLEGATO 13
al Rapporto Finale
11

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0467295 24/07/2019 10.35

Mitt. : ARPAC - CAMPANIA.

Ass. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo ...

Classifica : S.L.23. Fascicolo 3 del 2019



Direzione Generale

Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,

Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

Staff Tecnico Amministrativo 501792 - Valutazioni Ambientali

NAPOLI

staff.501792@pec.regione.campania.it

OGGETTO: Istruttoria relativa alla richiesta di autorizzazione AIA, impianto IPPC 5.3b, Società Biotech s.r.l., Caivano (Na)- Piano preliminare di riutilizzo per Terre e Rocce da Scavo

Visti

- la convocazione di Conferenza di Servizi, prot ARPAC 40445/2019 del 04/07/19 per il giorno 17/07/19;
- la nota della Regione Campania con allegati, prot. Regione Campania 0381360 del 17/06/2019;
- il parere ARPAC prot. 4071 del 22/01/2019;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla Biotech s.r.l., prot ARPAC 13216/2019 del 05/03/2019;
- il tavolo tecnico ARPAC relativo alla istruttoria del Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo presentato, prot. 44845 del 24.07.2019, agli atti della scrivente Direzione,

si significa quanto segue:

- il numero dei punti di prelievo dovrà essere rideterminato in base a quanto previsto dall'Allegato 2- Procedure di campionamento in fase di progettazione (articolo 8), del cennato DPR 120/2017, e pertanto il piano dovrà prevedere una nuova cartografia con ubicazione di detti punti;
- per quanto attiene i punti di prelievo in cui la profondità di scavo è tale da intercettare la falda, per ciascun scavo, oltre ai campioni, si dovrà acquisire un campione delle acque sotterranee e, compatibilmente con la situazione locale, con campionamento dinamico. In presenza di sostanze



ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli

Tel. 0812326111 - fax 0812326225 - direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it - www.arpacampania.it - P.I. 074075306



volatili si procede con altre tecniche adeguate a conservare la significatività del prelievo, come previsto dall'Allegato 2- Procedure di campionamento in fase di progettazione (articolo 8).

Nel ribadire quanto già esposto nel parere ARPAC, prot. 4071 del 22/01/2019, si esprime proposta di parere favorevole con le prescrizioni di cui ai precedenti punti e si evidenzia che il Piano di riutilizzo che verrà presentato ad ARPAC per le attività di competenza, prima dell'inizio delle attività di cantiere, dovrà essere redatto ai sensi della normativa vigente, in particolare a quanto normato dal DPR 120 del 13 giugno 2017.

Il Direttore dell'Area Territoriale
Dott. Luigi COSSENTINO

Il Direttore del Dipartimento di Napoli f.f.
Dott. Luigi COSSENTINO

24/7/2019

https://webmail.pec.actalis.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b23.20190703_1330&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=21...

Da "arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it" <arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data mercoledì 24 luglio 2019 - 10:04

**Prot.N.0044901/2019 - ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AIA,
IMPIANTO IPPC 5.38, SOCIETÀ BIOTECH S.R.L., CAIVANO (NA)- PIANO PRELIMINARE DI
RIUTILIZZO PER TERRE E ROCCE DA SCAVO**

Allegato(i)

Segnatura.xml (2 Kb)

24.07.2019 TRASMISSIONE SUPPOORTO VIA.pdf.p7m (217 Kb)

ALLEGATO 24
al Rapporto Finale

Dip. 50 Dir. Gen. 17 UOD 08



Giunta Regionale della Campania
50 17 00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle
acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli

Spett.le Direzione Generale
Ciclo Integrato delle Acque
Valutazioni e autorizzazioni
Ambientali
Staff Tecnico Amm.vo
Valutazioni Impatto Ambientale

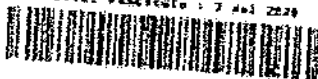
REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0145498 05/03/2020 12.35

PROT. 5017 DIR. GEN. AMB. CICLO INTEG. DEL...

Ass. / 30252 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Classificazione: B.1.12. Fascicolo: 7 del 2020



Oggetto: CUP 8338, P.A.U.R. Società Biotech srl. "Impianto per la produzione di biometano
prodotto dalla digestione della biomassa con una fase successiva di compostaggio per
l'ottenimento di composti di qualità nel Comune di Caivano". Procedura A.I.A. Parere
aggiornato per la Conferenza di Servizi (CdS) del 12/03/2020.

Premessa e considerazioni generali

In riferimento all'oggetto, facendo una sintesi del procedimento amministrativo ai fini
AIA, si premette che:

- > in data 11 Settembre 2018 la società Biotech ha trasmesso l'istanza PAUR
indicata in oggetto (prot. n. 570888 dello STAFF Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali della Regione Campania);
- > detta istanza prevede la realizzazione di un "Impianto per la produzione di
biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva
di compostaggio per l'ottenimento di composti di qualità nel Comune di
Caivano (NA)" su un suolo che ha destinazione d'uso "zone agricole
produttive E2";
- > in riscontro alla sopracitata nota n° 570888/18 sono stati inviati presso lo
STAFF Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione
Campania i pareri/osservazioni della Città Metropolitana di Napoli,
dell'ASL Na 2 Nord e del Comune di Caivano;
- > nell'ambito di detto procedimento, con nota prot. 30422 del 16/01/2019, la
scrivente UOD, per la parte relativa all'Autorizzazione Integrata
Ambientale, ha chiesto alla società Biotech srl integrazioni e chiarimenti
come indicato nel rapporto istruttorio dell'Università degli Studi di Napoli
"Parthenope, che fornisce supporto tecnico all'UOD 501708 per quanto
concerne l'istruttoria tecnica delle autorizzazioni AIA;
- > la società proponente ha richiesto, mediante nota archiviata al prot.
n° 115244 del 20/02/19, un tavolo tecnico con lo scrivente settore e l'Univ.

- degli Studi di Napoli Parthenope. In data 26/02/2019 si è svolto detto tavolo tecnico di cui si allega il verbale (ALL. 1);
- in data 28/02/2019 la società Biotech srl consegnava presso lo STAFF Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania le integrazioni documentali richieste da tutti gli Enti;
 - la società proponente ha richiesto un ulteriore tavolo tecnico con lo scrivente settore, l'Univ. degli Studi di Napoli Parthenope e l'ARPAC Dipartimento di Napoli con nota protocollata al n° 143224 del 06/03/2019. In data 28/03/2019 si è svolto detto tavolo tecnico di cui si allega il verbale (ALL. 2);
 - in data 14.06.19 la società trasmetteva per conoscenza alla scrivente UOD, parere positivo del Comando Vigili del Fuoco di Napoli e nota inviata alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza AU, nel rispetto all'art. 13 comma 3 del DM 10.09.2010;
 - In data 29/05/2019 è stato acquisito il parere dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope che, dopo un'attenta analisi, anche in base a quanto analizzato nei succitati tavoli tecnici, la scrivente UOD ha condiviso.

In riferimento al parere ASL, prot. n° 208257/18 del 15/10/18, richiamato anche dal parere dell'Università Parthenope del 15/01/2019, e discusso nel tavolo tecnico del 26.02.2019, si evince che lo stesso è costituito da una richiesta di chiarimenti e da alcune prescrizioni. Dette prescrizioni sono state condivise e confermate dalla scrivente UOD.

Nella nota acquisita al prot. STAFF Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania n° 47040 del 23/01/2019 e nel tavolo tecnico del 28/03/2019, l'ARPAC Dipartimento di Napoli ha effettuato delle prescrizioni che la scrivente UOD ha condiviso e fatte proprie. In data 25/6/19 si è tenuta la prima riunione di lavoro della CdS in cui i diversi Enti hanno illustrato le criticità e le valutazioni ambientali effettuate in merito all'iniziativa in oggetto.

In data 2/07/2019 si è tenuta la seconda riunione di lavoro della CdS del procedimento PAUR in cui, con la presentazione del progetto da parte della società Biotech, sono stati illustrati gli aspetti inerenti il funzionamento dell'impianto e le sue caratteristiche principali, gli impatti cumulativi dell'iniziativa, le alternative possibili, le ragioni e le motivazioni delle scelte progettuali adottate. I sopracitati aspetti sono stati trattati sia in termini di dispersione degli inquinanti nelle diverse matrici sia in termini di monitoraggio in corso d'esercizio e nella situazione ante-operam, anche al fine di attuare quanto previsto dall'art 271 comma 5 del D.Lgs. 152/2006¹. In sintesi è stata illustrata la soluzione tecnologica utilizzata e sono state valutate le componenti ambientali nell'area di prevista localizzazione dell'impianto e nell'area vasta di riferimento in relazione alla possibilità di propagazione degli impatti ambientali potenziali derivanti dalla sua realizzazione ed entrata in esercizio con lo specifico fine di valutare eventuali

¹ - "...Si devono altresì valutare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata. ..." (cfr. art 271 comma 5 del D.Lgs. 152/2006)

interferenze e le misure di protezione ambientale. Particolare attenzione è stata posta dagli Enti sulle misure di mitigazione per ridurre gli impatti ambientali e renderli compatibili con il sito in esame. Alcuni dei precitati argomenti era stato approfonditi in dettaglio anche nei tavoli tecnici del 26/02/2019 e del 28/03/2019.

In considerazione del fatto che il Testo Unico dell'Ambiente dispone che *"L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: (omissis)e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze"* nella nota 30422 del 16/01/2019, si era richiesto il rispetto della Circolare del MATTM *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*. La società Biotech in data 28/02/2019, con tutte le altre integrazioni richieste, ha consegnato altresì una relazione inerente il rispetto della circolare MATTM prot. 1121 del 21/01/2019.

Detti aspetti sono stati approfonditi anche nel tavolo tecnico del 28 Marzo 2019 di cui si riporta un estratto: *"La società illustra il piano di gestione delle emergenze ed il rispetto della circolare del MATTM del 21 Gennaio 2019."*

In data 25 giugno 2019, a mezzo pec, la società proponente ha consegnato una relazione tecnica in cui si evidenzia il rispetto delle *"Linee guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti"* di cui alla deliberazione n° 223 del 20/05/2019 dalla Giunta Regionale della Campania. Dette linee guida regionali sono basate sulla Circolare del MATTM sopracitata, ma sono più restrittive.

Con nota acquisita la prot. regionale n° 379844 del 17/06/19 il Comune di Acerra evidenziava delle possibili criticità con particolare riferimento al rischio incendio (cfr. rispetto della Circolare del MATTM prot. 4064 del 15.03.2018) ed al cumulo degli impatti ambientali in riferimento all'istanza PAUR in esame. Si precisa che la circolare indicata dal Comune di Acerra è stata annullata e sostituita dalla succitata circolare n° 1121 del 21/01/2019.

La scrivente UOD, anche in considerazione del fatto che dette tematiche erano già state trattate in modo approfondito, con nota prot. 466024 del 23/07/2019, a cui si rimanda, faceva presente che: *"Le criticità indicate nella sopraindicata nota del Comune di Acerra, in riferimento alla procedura AIA, sono da ritenersi superate dalle controdeduzioni della società Biotech acquisite al protocollo regionale al n. 409700/2019."* Nella sopracitata nota la società Biotech illustra anche il rispetto della Deliberazione Regione Campania n°223/2019 e la mancanza di effetti cumulativi con altri impianti/infrastrutture. Quanto sopra riportato è stato verificato dalla scrivente UOD con il supporto tecnico dell'Università di Napoli Parthenope anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto del sopracitato art. 271 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Nella terza riunione di lavoro della CdS del 17 Luglio 2019 il responsabile del procedimento (RP) del PAUR ha chiesto di verificare la fattibilità dell'utilizzo delle

autobotti nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione per l'emungimento di acqua dal pozzo. Con nota prot. 466024 del 23/07/2019 la scrivente UOD comunicava che *"In riferimento alla richiesta effettuata dal responsabile del procedimento, nella conferenza di servizi del 17 c.m., si precisa che, con riferimento all'autorizzazione integrata ambientale, anche considerando i sistemi di recupero dell'acqua piovana proposti e l'esiguità necessità di risorsa idrica per il funzionamento impiantistico, non esistono motivi ostativi all'utilizzo delle autobotti nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione per l'emungimento da pozzo"*.

Nella stessa seduta il rappresentante del Comune di Caivano evidenziava che *"dagli accertamenti già eseguiti non si è addivenuti ad una effettiva certezza in relazione alla sussistenza del vincolo paesaggistico sulla particella interessata"*.

Durante la quarta riunione di lavoro di CdS tenutasi in data 24/07/2019, il RP del procedimento PAUR chiedeva al rappresentante del Comune di Caivano gli esiti degli accertamenti condotti in merito alla sussistenza del vincolo paesaggistico su tutta o parte della particella in esame. Lo stesso evidenziava che *"nel Piano Regolatore Generale del Comune di Caivano non è riportato in cartografia il detto vincolo"* e che erano stati avviati ulteriori accertamenti. Si rappresenta che la scrivente UOD ha iniziato l'esame dell'istanza di cui è parola facendo riferimento al certificato di destinazione urbanistica prot. 13382 del 7/06/2018 e alla nota del Comune di Caivano prot. 3479 del 12/02/2019 in cui sulla particella in esame non era dichiarato nessun vincolo.

Alla convocazione della quinta riunione di lavoro della Conferenza di Servizi datata 04/09/19 lo STAFF 501792 Valutazioni ambientali Napoli allegava la nota prot. 13103-P del 20/08/2019 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti, e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, che evidenziava la presenza, su parte dell'area in esame, del vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, parte III, art. 142, co. 1 lett. c). Detta missiva della Soprintendenza fa riferimento all'adiacenza della particella de quo (F. 34 p.lla 36) al canale denominato Lagno Vecchio, citato nel Regio Decreto 07/05/1899 recante *"Elenco delle acque pubbliche in provincia di Napoli"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 21/07/1899 n° 169. Alla succitata nota dello STAFF 501792 sono state allegate anche due note del Comune di Caivano (prot. 17773/19 e 19282/19) che si intendono qui richiamate. In dette note il Comune di Caivano illustrava una serie di criticità su cui basava il proprio parere negativo all'iniziativa.

Nella seduta del 16.09.2019, a seguito della sopracitata nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti, e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, si è reso necessario un riavvio parziale del procedimento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza della PA.

In seguito a ciò, sono stati convocati diversi tavoli tecnici su richiesta del proponente al fine di approfondire l'esame del progetto e di migliorarne le performance ambientali, anche mediante molteplici prescrizioni e specifiche garanzie di tutela dell'ambiente e presidio della salute pubblica.

Ai sensi dell'art. 9 del DPR 127/2017 essendo l'impianto soggetto ad una procedura AIA, si è verificata la presenza e la congruenza del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Fascia di rispetto fluviale – art. 96 del Regio Decreto 523/1904

In data 07.10.2019 è stato effettuato un tavolo tecnico con l'Ente Idrico Campano (E.I.C.), la Regione Campania UOD 501708 e l'Università di Napoli Parthenope (che fornisce supporto tecnico alla Regione UOD 501708).

In detto tavolo tecnico l'E.I.C. (ALL. 3), in merito al corso d'acqua denominato "Lagno Vecchio", ha evidenziato che:

"Il collettore comprensoriale ha creato una barriera idraulica che impedisce il deflusso dell'acqua dello stesso creando di fatto l'estinzione del canale originario che ad oggi non è più rilevabile".

In considerazione del fatto che il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui all'art. 213 del d.lgs. n. 152 del 2006 costituisce anche titolo edilizio sostituendo, in virtù del richiamo di cui al punto 3 dell'All. IX alla Parte II del citato d.lgs. n. 152 del 2006, l'"Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210)" che, a sua volta, ai sensi dell'art. 208 d.lgs. n. 152 del 2006 costituisce titolo per "realizzare e gestire" e dunque anche titolo edilizio per la realizzazione dell'impianto, appare di estrema importanza per il procedimento de quo una verifica del rispetto della fascia fluviale e dei vincoli di inedificabilità previsti dall'articolo 96 del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523.

Si riporta un estratto del verbale di sopralluogo tecnico *in situ* del 29/10/2019 a cui hanno partecipato Comune di Caivano, Regione Campania UOD 08, Università di Napoli Parthenope e società Biotech (ALL. 4):

"Nel presente sopralluogo si rileva che, la parte di Lagno Vecchio in adiacenza alla particella considerata, non ha nessuna portata idraulica, e né può averla a seguito di un'interruzione idraulica dello stesso. Infatti il canale "Lagno Vecchio", riportato nel Regio Decreto del 1899 citato dalla "Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli", risulta sbarrato in conseguenza alla costruzione di una strada e del collettore emissario di Acerra, così come indicato anche dall'Ente Idrico Campano nel tavolo tecnico del 7/10/2019 (ALL.1). Si evidenzia che, nell'ambito del presente sopralluogo tecnico, non è possibile individuare, nell'area in esame, né un alveo né delle sezioni idrauliche indicative della presenza di un corso d'acqua (i.e. Lagno Vecchio).

A seguito dei lavori di installazione del collettore fognario la morfologia dei luoghi è stata profondamente modificata e ad oggi non è possibile rilevare, in quanto non presenti, le caratteristiche geomorfologiche, idrografiche e naturalistiche che caratterizzano un "corso d'acqua".

In conclusione, in adiacenza alla particella n° 36 foglio 13 di Caivano (NA) non è riconoscibile, in quanto non presente, alcun corpo idrico (cfr. DM 131 del 16.06.2008).

Lo stato dei luoghi a cui fa riferimento il Regio Decreto del 1899 citato dalla "Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di

Napoli" è stato stravolto da diverse attività antropiche (costruzione della strada e del collettore fognario) ed il corso d'acqua Lago Vecchio, in adiacenza alla particella in esame, non esiste più e pertanto non è possibile individuare e delimitare i relativi argini o sponde."

Da quanto sopra riportato si evince che le trasformazioni, di fatto irreversibili, che il territorio ha subito nel corso degli anni, hanno fatto perdere le caratteristiche proprie dell'area fluviale, caratteristiche tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.

Da quanto sopra riportato, essendo il vincolo in esame un vincolo legato alle qualità intrinseche del bene tutelato, ed essendo detto bene di fatto oggi non più esistente, come da consolidata giurisprudenza e come confermato dal parere tecnico dell'Università Parthenope, può ritenersi, a parere della scrivente UOD, non più sussistente il vincolo relativo alla fascia di rispetto fluviale ex RG 523/1904. A conferma di ciò si riporta un estratto della DGR Lombardia N 6/47670 del 29/12/1999: "Il vincolo Galasso è direttamente correlato alle caratteristiche fisiche del bene e, di conseguenza, gli spostamenti naturali o artificiali delle masse d'acqua modificano l'estensione del vincolo, determinandone ampliamenti o riduzioni ..."

Pareri/posizioni espressi dagli enti e rispetto dei principi generali del D.Lgs. 152/06 e dei PGRU/PGRS Campania

Si evidenzia che allo stato sono stati rilasciati i seguenti pareri:

- ARPAC Dipartimento di Napoli: parere favorevole con prescrizioni (prot. 42495/2019);
- Università di Napoli Parthenope: parere favorevole con prescrizioni del 20/11/2019;
- Regione Campania UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli: parere favorevole con prescrizioni (prot. 381360/2019);
- Città Metropolitana di Napoli: parere favorevole (prot. 139110/18);
- SNAM parere favorevole con prescrizioni;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli: parere favorevole con Prescrizioni (prot. 10714/2019);
- l'ARPAC Direzione Generale che fornisce supporto tecnico allo STAFF Tecnico
Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania nella formulazione del parere VIA (parere propedeutico e vincolato per l'AIA):
"...non segnala la sussistenza allo stato di motivi ostativi all'esito favorevole dell'istruttoria, ferme restando le prescrizioni ritenute necessarie."
- Ente Idrico Campano - idoneità tecnica sul funzionamento dello scarico nel collettore comprensoriale, posizione espressa nel tavolo tecnico del 07/10/2019 e valutazione positiva della proposta progettuale (nota prot. 23195 del 9/12/19);

- dichiarazione, da parte dell'Aeronautica Militare, di non interferenza con superfici di delimitazione ostacoli al volo di interesse dell'aeroporto militare di Grazzanise né con "servitù" imposte a protezione dei siti dell'Aeronautica Militare (nota prot. II-19-279 con indicazione di raccomandazioni da inserire nel PMeC);
- Comune di Caivano: parere negativo rilasciato con note inviate a mezzo pec (prot. comunale 17773 del 24/07/19 e prot. 19282 del 23.08.19). Superamento delle criticità tecniche evidenziate dal Comune nel tavolo tecnico del 5/11/2019.

Si effettuerà nel seguito una valutazione di dettaglio del parere espresso in CdS dal Comune di Caivano e dal superamento delle criticità dallo stesso evidenziate.

In via preliminare è necessario osservare che il dissenso espresso da una amministrazione in sede di conferenza di servizi ex art. 14 quater della legge 241/1990, *<<deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'articolo 97 della Costituzione, non potendo limitarsi ad una mera sterile opposizione al progetto in esame, ma dovendo essere "costruttivo">>*; in altri termini, esso *<<deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso>>* (Cons. Stato Sez. V, 23-05-2011, n. 3099). Già nella prima riunione di lavoro di CdS del 25/6/19, il rappresentante del Comune di Caivano aveva rappresentato *"l'incoerenza delle previsioni progettuali con il vigente Piano Regolatore Generale"*. Detto aspetto, insieme a molte altre osservazioni di tipo ambientale, urbanistico e localizzativo sono alla base del parere negativo del Comune di Caivano prot. 17773 del 24/07/19. Inoltre nella nota prot. 19282 del 23/08/19 il Comune di Caivano confermava il suo parere negativo anche in base alla presenza di un vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1) lettera C) e richiamava le motivazioni già indicate nella succitata nota prot. 17773 del 24/07/19.

I sopracitati pareri oltre a non essere costruttivi, non riportano quali siano le condizioni e le modifiche da apportare al progetto eventualmente necessarie al superamento del dissenso.

Inoltre la presenza di un vincolo paesaggistico non preclude a priori la realizzazione dell'impianto in esame, ma impone alla società proponente di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i (attività eseguita dalla Biotech con nota del 25/11/19 - prot. 724325/2019)

In riferimento al parere negativo del Comune di Caivano, la Biotech srl ha inviato a mezzo pec una nota di controdeduzioni acquisita al prot. regionale n° 665622/2019.

In data 05/11/2019 si è svolto un tavolo tecnico con la partecipazione della scrivente UOD, dell'Università di Napoli Parthenope e del Comune di Caivano, in cui si è analizzata la succitata nota della Biotech srl e si sono state esaminate in dettaglio tutte le criticità evidenziate dall'ente comunale (ALL. 5).

In sintesi si è approfondita la tematica del rispetto dei principi dell'autosufficienza impiantistica; di prossimità, dello sviluppo sostenibile e la non ravvisabilità di alcuna violazione del principio di precauzione nonché il rispetto dei Piani di Zonizzazione Acustica Comunali, della compatibilità urbanistica, della LR14/2016 e dei PRGRU-PRGRS della Regione Campania. Si sono analizzate inoltre, in modo integrato e per le

differenti matrici (aria, acqua, suolo, rumore), gli impatti ambientali prodotti dall'impianto e si è verificato la compatibilità degli stessi con il sito in esame.

In base a quanto osservato dal Comune di Caivano si evidenzia che il principio di precauzione <<presuppone l'esistenza di un rischio specifico all'esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura>> (Consiglio di Stato, sez. V, 27-12-2013, n. 6250); rischio non ravvisabile nel caso in esame, attesa l'assenza di qualsivoglia documento, studio o parere scientifico che dimostri la pericolosità ambientale dello stabilimento industriale Biotech srl.

Al termine del citato tavolo tecnico il rappresentante dell'ente comunale richiamava due delibere già presenti in atti (cfr. resoconto quarta riunione di lavoro della CdS tenutasi in data 24 luglio 2019):

"In merito alla posizione dell'amministrazione comunale il rappresentante del Comune richiama le delibere di consiglio Comunale n° 78 del 23/11/2010, delibera di Consiglio Comunale n° 98 del 21/11/12".

Nel merito è opportuno evidenziare che:

- a) la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 98 del 21/11/12 ha per oggetto: *"Indirizzi del Consiglio Comunale in merito all'ubicazione di impianti ad impatto ambientale su area agricola o comunque non destinata ad insediamento industriale, ai sensi dell'art. 26 c. 2 del vigente Statuto Comunale - giusta nota del 26.10.2012 prot. nr. 17478."*
- b) la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 78 del 23.11.2010 ha per oggetto: *"Mozione ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto Comunale "Moratoria sui futuri possibili insediamenti nel territorio di Caivano d'impianti e/o strutture dotate di impatto inquinante o negativo".*

In merito alla presentazione di una mozione nell'ambito di una conferenza di servizi è utile rilevare *"la sua natura di atto meramente endoprocedimentale. Anzi, per la precisione, si tratta di uno strumento (la mozione) che normalmente non ha la caratteristica di essere rivolta all'esterno. Infatti, la mozione, pur impegnando l'organo destinatario sotto il profilo della responsabilità politica, non produce effetti esterni vincolanti, ed è pertanto un atto privo di lesività, rendendo la sua impugnazione inammissibile per difetto di interesse (Tar Milano 10.5.2004 n. 1653, con riguardo alla mozione di un Consiglio Comunale)." (cfr. TAR Marche n° 431/2011).*

Anche gli *"indirizzi del Consiglio Comunale"*, in quanto tali ed in quanto espressi da un organo politico, non producono effetti esterni vincolanti per il caso in esame. Inoltre in entrambe le delibere sono incentrate genericamente su *"Impianti ad impatto ambientale"* mentre nel caso di specie, dopo un'istruttoria molto approfondita, si è verificato la compatibilità dell'impianto e quindi degli impatti ambientali dello stesso con il sito in esame (compatibilità condivisa ed acclarata dallo stesso Ente Comunale nel tavolo tecnico del 5/11/2019 - ALL. 5).

Si evidenzia quindi, che le deliberazioni del Consiglio Comunale sono basate su valutazioni di elementi teorici, non concretamente correlati e quantificati rispetto all'impianto in oggetto, quindi aspecifici e non adeguatamente circostanziati per le finalità del procedimento istruttorio che deve basarsi su dati ed elementi certi evitando che le valutazioni degli Enti chiamati ad esprimersi siano fondate su presupposti astratti

e non quantificabili. In altre parole le sopracitate deliberazioni rappresentano un mero dissenso di massima e come tali non considerabili nel procedimento in esame.

In sintesi il parere negativo del Comune di Caivano, che evidenziava criticità sotto il profilo ambientale, localizzativo, normativo, impiantistico, paesaggistico, idrografico, acustico, olfattivo, della biodiversità, della tutela delle attività agrarie, della salute umana e della viabilità e a cui la società Biotech ha dato riscontro in modo puntuale sia in sede di tavolo tecnico sia con la precitata nota prot. 665622/2019, (nota i cui contenuti sono stati condivisi dagli Enti partecipanti al tavolo tecnico del 5/11/19), anche a seguito delle prescrizioni indicate dallo stesso ente comunale è stato, di fatto, del tutto superato. Le controdeduzioni della società Biotech srl sono state condivise in toto dal Comune di Caivano. In particolare si riporta un estratto del tavolo tecnico del 5/11/2019 tenuto da Regione Campania UOD 501708; Università Parthenope e Comune di Caivano (ALL. 5), in cui i precitati enti dichiarano:

"Al termine di un'ampia discussione, dopo aver analizzato nel dettaglio le criticità indicate nella nota del Comune di Caivano, anche in considerazione delle molteplici misure di compensazione ambientale proposte e dalla risposte puntuali fornite dalla Biotech, il tavolo tecnico ritiene superate dette criticità."

Si evidenzia altresì che il Comune di Caivano, anche al fine di superare le criticità evidenziate, ha impartito molteplici e importanti prescrizioni a tutela dell'ambiente che sono state accettate dalla società proponente (cfr. tav. tecn. 5/11/19 "su espressa richiesta del Comune di Caivano, si richiede la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti sversati illegalmente. Si prescrive altresì l'installazione di videocamere di sorveglianza a presidio del territorio").

Aspetti sanitari, applicazione delle BAT e fabbisogno impiantistico della Regione Campania

Su richiesta della società proponente, al fine di predisporre un tavolo tecnico per approfondire gli aspetti sanitari ed ulteriori aspetti tecnici del progetto, sono stati convocati dalla scrivente UOD per il giorno 20/11/2019: l'Ente d'Ambito Napoli 1 (ATO NA 1 Rifiuti), l'ASL Na 2 Nord, il Comune di Caivano, e l'Università di Napoli Parthenope oltre che alla società Biotech srl (ALL. 6).

In detto tavolo tecnico, a cui l'Ente d'Ambito Napoli 1 (ATO NA 1 Rifiuti) ed il Comune di Caivano benché regolarmente invitati non hanno partecipato, sono stati trattati in dettaglio gli aspetti relativi all'aspetto igienico-sanitario, con particolare riferimento agli aspetti concernenti il rischio biologico, le emissioni atmosferiche e quelle odorigene nonché gli specifici aspetti progettuali atti a ridurre detti rischi/emissioni nonché il rispetto delle stesse nei confronti della normativa nazionale e degli standard internazionali di riferimento.

Nel tavolo è stata analizzata in dettaglio anche l'applicazione delle BAT e sono state impartite ulteriori prescrizioni impiantistiche e gestionali. Si riporta un estratto del tavolo:

"Dopo un'ampia discussione il tavolo conviene che l'utilizzo delle Best Available Technologies, le scelte progettuali, le misure mitigazione e compensazione adottate, nonché le prescrizioni degli enti permettono di superare le criticità evidenziate, di

rendere l'iniziativa compatibile con il territorio e gli impatti dell'impianto, diretti ed indiretti, trascurabili per l'ambiente e la salute della popolazione."

Con riferimento al deficit impiantistico della Regione Campania si prende atto di quanto riportato dalla società proponente nella nota di controdeduzione al parere del Comune di Caivano, la Biotech srl evidenzia la carenza di impianti di trattamento biologici sia per la FORSU sia per i rifiuti biodegradabili di origine agricola ed i fanghi degli impianti di depurazione.

Allo stato risulta evidente la necessità di implementare la capacità impiantistica della Regione Campania per quanto concerne il trattamento biologico dei rifiuti.

Localizzazione ed aspetti urbanistici

In considerazione del fatto che, ai sensi del comma 11 dell'art.29 quater del D.lgs 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni di cui agli articoli 124, 208, 269, 214 e 216 del D.lgs 152/06 e s.m.i., in riferimento a quanto disposto dall'art. 208 del D.lgs. 152/06 e smi (cfr. TAR Umbria, 680/2018) è necessario effettuare delle valutazioni sugli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera, con particolare riferimento alla sua localizzazione, anche in considerazione della destinazione d'uso agricola dell'area e delle osservazioni effettuate dal Comune di Caivano in sede di CdS.

Nell'ambito del procedimento AIA, è stata sviluppata in dettaglio tale tematica, essendo la stessa pregiudiziale al prosieguo dell'esame dell'istanza, anche in considerazione del fatto che da consolidata giurisprudenza è necessario *"la verifica in concreto della compatibilità dell'impianto per l'area di localizzazione, per cui la circostanza che l'impianto non sia localizzato in zona industriale, ma in zona agricola, non costituisce ex se motivo ostativo alla sua ammissibilità"* (ex plurimis TAR Campania 2279/2018 - Parere Avv. Reg. Campania PS 28-50-17-2019). Inoltre, nel caso in esame, anche l'art. 12 com. 7) del D.Lgs. 387/03 prevede che *"gli impianti ... di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici"*.

In particolare da un'articolata ed approfondita istruttoria della documentazione agli atti, in sintesi, si evince:

- a) la presenza in adiacenza al sito in esame di infrastrutture necessarie per l'attività proposta (*"il punto di immissione del biometano è ubicato a circa 150 metri e la pubblica fognatura è distante pochi metri"* cfr. tavolo tecnico del 26/02/2019);
- b) l'adeguatezza del sistema viario di trasporto, verificata anche a mezzo di prove strumentali, e dell'area di accesso (cfr. Allegato VII_9 - Verifica della Portanza viabilità accesso sito - nota 665622/2019);
- c) l'elevata distanza del sito dai centri abitati, circa 2 km (cfr. 18.012.SA1.SIA-20.0 Inquadramento area di analisi);
- d) presenza in un ampio buffer (800 m) di poche case sparse (cfr. 18.012.SA1.SIA-20.0 Inquadramento area di analisi);
- e) densità abitativa dell'area molto bassa (dati ISTAT);
- f) l'assenza di recettori particolarmente sensibili (scuole, ospedali, asili, ospizi e

- similari) in un raggio superiore a 2 km;
- g) l'assenza di vincoli particolari (es. vincolo idrogeologico, vincolo archeologico, etc.). Nello specifico l'area non ricade tra quelle a rischio ai sensi dell'art. 17, comma 3 lettera m della Legge n° 183/89 (aree individuate nei Piani di Bacino come aree a rischio di alluvione e/o frana) né è sottoposta a vincolo idrogeologico istituito con Regi Decreti n° 3267/1923 e n° 1126/1926 (la presenza del vincolo paesaggistico ex art. 142, com. 1 lett. C, del D.Lgs. 42/04 e smi sarà trattata nel prosieguo);
 - h) l'elevata distanza dai siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004;
 - i) l'elevata distanza dalle zone speciali di conservazione individuate ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR n° 357/97 ed in particolare da zone protette da tutelare (SIC, ZPS, zone umide, Important Bird Area, parchi regionali, zone a prevalenza dominazione naturalistica, oasi WWF, etc.);
 - j) l'elevata distanza da aree soggette ad attività idrotermale;
 - k) l'elevata distanza da aree soggette a vari fenomeni di carsismo superficiale;
 - l) l'elevata distanza da aree e componenti di interesse naturalistico quali complessi vulcanici, aree montane, aree della fascia costiera, aree boscate, laghi e bacini;
 - m) non sono presenti zone DOC e DOCG (cfr. nota prot. 438351/2019);
 - n) l'assenza di usi civici (cfr. nota prot. 322127/2018);
 - o) terreno di classe III per capacità d'uso dei suoli (cfr. prot. 665622/2019);
 - p) la non appartenenza del sito alle aree individuate nel Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR) come "Sistemi territoriali di Sviluppo Dominanti" a matrice Naturalistica (Aree A), così come indicato nella LR Campania n° 57/2018;
 - q) la non appartenenza del sito in esame alle aree/criteri individuati ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 228/2001 e della Legge n° 14/2016 e smi;
 - r) nell'ambito del vigente PTR il Comune di Caivano ricade nei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) E-1 Napoli N-EST a dominante Urbano Industriale per il quale non vengono individuate restrizioni all'insediamento di impianti quale quello in oggetto;
 - s) l'area in esame è definita dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) come "area agricola ordinaria" e non è ricompresa né nelle "aree agricole di particolare rilevanza agronomica" né tra le "aree agricole di particolare rilevanza paesaggistica"
 - t) la mancanza di un pregio particolare dell'area da un punto di vista artistico;
 - u) l'assenza di culture di pregio;
 - v) un forte degrado dell'area dove è prevista l'iniziativa. Lo stato dei luoghi è ben documentato nel report "ALLEGATO IV-19a Report fotografico stato dei luoghi - Allegato 6 nota prot. 5281/2019";
 - w) la nota del direttore dell'ASI della Provincia di Napoli n° prot. 2845 del 15/07/19 in cui si evidenzia la non "disponibilità immediata" di un lotto di terreno con le caratteristiche richieste nell'ASI di Caivano;
 - x) l'uso esteso di misure di mitigazione e compensazione, delle recenti BAT di settore, nonché di prescrizioni impartite dagli enti, rendono gli impatti ambientali dell'impianto compatibili con il territorio, anche come indicato nei tavoli tecnici del 5 e 20 Nov 2019 (ALL. 5 e 6);
 - y) l'attuazione del principio di prossimità, di autosufficienza impiantistica e dello

sviluppo sostenibile sanciti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché il rispetto dei principi della LR 14/2016 e s.m.i;

z) la mancanza degli effetti di cumulo con altri impianti presenti sul territorio, ed in particolare con il depuratore di Omo Morto. Si precisa che nel buffer di 1 km dal sito in esame, ambito territoriale definito nel caso in esame dal DM 30.03.2015, non rientrano né la zona industriale di Acerra né quella di Caivano;

aa) la contiguità del sito individuato dal proponente ad una zona già urbanizzata e dotata di servizi (cfr. depuratore Omo Morto, strada, fognatura, metanocondotto), caratterizzata altresì da un'elevata produzione di rifiuti trattabili dall'impianto in esame (fanghi di depurazione);

bb) l'assenza di vincoli escludenti individuati dal Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani (PRGRU) Campania, dal PRGRS (Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali);

cc) il rispetto di diversi punti (a - c - e - f), dell'art.16 Parte IV del DM 10/09/2010 per quanto concerne l' "inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio";

dd) l'area in esame ha una densità abitativa molto bassa, e questo è un fattore privilegiante di primaria importanza come riportato nel PRGRU alla raccomandazione:

"R-06 Distanze dagli impianti di trattamento e smaltimento.

La distanza di un sito di trattamento e smaltimento dai centri abitati, incluse le case sparse ed isolate, rappresenta uno dei principali fattori di accettabilità degli impianti da parte delle comunità e delle Autorità Locali di governo del territorio. La massimizzazione di tale fattore riveste un'importanza fondamentale per gli studi di localizzazione di dettaglio."

Lo studio effettuato dalla società proponente relativo ai "Criteri di localizzazione e analisi delle alternative", eseguito anche mediante la metodologia "Analytic Hierarchy Process" risulta tecnicamente condivisibile.

Da quanto sopra riportato si evince che, anche grazie all'applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili e alle numerose misure di mitigazione, analizzate in dettaglio nelle sedute di CDS e nei tavoli tecnici sopraccitati a cui hanno partecipato anche ARPAC, EIC, Comune di Caivano, Università Parthenope e ASL Na2Nord, l'iniziativa in esame si integra ed è compatibile con l'assetto del territorio.

A conferma di quanto detto, si riporta un estratto del tavolo tecnico del 05/11/2019 a cui oltre alla scrivente UOD hanno partecipato il Comune di Caivano, l'Università Parthenope e la società Bioetch srl (ALL. 5):

"Dopo un'ampia discussione il tavolo conviene che le scelte progettuali e misure mitigazione adottate permettono la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e la tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale nel rispetto della normative vigente."

In considerazione della destinazione d'uso del lotto in esame (agricola produttiva E2) particolare attenzione è stata posta nella valutazione dell'impatto ambientale "consumo

di suolo" associato all'iniziativa in esame. La tutela della vocazione agricola dell'area ed il sostegno al settore agricolo sono stati trattati in modo approfondito nel succitato tavolo tecnico del 5/11/2019 (ALL. 5).

Nel tavolo tecnico del 26/02/19 (ALL. 1) sono state esaminate le misure di mitigazione inizialmente adottate dalla società proponente. Ritenendo le stesse idonee, ma non completamente sufficienti si è prescritto come misura compensativa, ove possibile, l'utilizzo di calcestruzzi con aggregati riciclati in ossequio alla UNI 12620.

Detta misura può consentire di compensare l'impatto "utilizzo di suolo" provocato dall'attività di cavaggio degli inerti naturali e dallo smaltimento in discarica dei rifiuti demolizione. Al fine di una valutazione quantitativa degli impatti, nel rispetto delle BAT di settore, si è richiesto alla società proponente di redigere uno studio quantitativo sui benefici ambientali derivanti dall'applicazione di detta misura. Nel tavolo tecnico del 5/11/2019 la società Biotech ha consegnato ed illustrato la relazione specialistica richiesta nonché ha evidenziato di aver seguito anche le "BEST PRACTISE indicate dall'Unione Europea SWD (2012) 101 final/2" per tutelare la biodiversità ed il paesaggio rurale".

La società proponente ha altresì illustrato in modo quantitativo, mediante la metodologia Life Cycle Assessment (LCA), i vantaggi ottenuti dalle misure compensative utilizzate. Detti vantaggi sono stati valutati dalla scrivente UOD con il supporto tecnico dell'Università Parthenope.

Nell'analisi effettuata si richiama il "LIBRO VERDE - La gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'Unione europea (COM(2008) 811)" da cui si evince che i trattamenti biologici dei rifiuti che producono compost sono protettivi del suolo. Il LIBRO VERDE dell'UE riporta testualmente:

"La strategia tematica per la protezione del suolo sostiene l'uso del compost, in quanto è una tra le migliori fonti di materia organica stabile che, nei suoli degradati, può dare origine a humus. Si calcola che il 45% dei suoli europei presenti uno scarso contenuto di materia organica; questa situazione riguarda in particolare l'Europa meridionale, ma colpisce anche zone della Francia, della Germania e del Regno Unito. (cfr. COM(2006) 231);

L'uso di compost e di digestato come ammendanti del suolo e fertilizzanti presenta benefici dal punto di vista agronomico, ad esempio per la struttura del suolo, l'infiltrazione di umidità, la capacità di trattenere l'acqua, i microrganismi del suolo e la presenza di nutrienti (il compost da rifiuti di cucina contiene in media circa l'1% di N, lo 0,7% di P₂O₅ e il 6,5% di K₂O). In particolare, il riciclaggio di fosforo può ridurre la necessità di importare fertilizzante minerale, mentre la sostituzione della torba può ridurre i danni agli ecosistemi delle zone umide.

Una maggiore capacità di trattenere l'acqua migliora la lavorabilità del suolo, riducendo la quantità di energia necessaria per l'aratura. Una migliore ritenzione idrica (la materia organica del suolo può assorbire fino a 20 volte il proprio peso in acqua) può contribuire a contrastare la desertificazione dei suoli europei e a prevenire le alluvioni.

Infine, l'uso di compost aiuta a contrastare la costante perdita di materia organica del suolo nelle regioni a clima temperato."

Nel tavolo tecnico del 5/11/2019 (ALL. 5), accogliendo anche le richieste del Comune di Caivano, al fine di mitigare l'impatto "consumo del suolo" nonché per tutelare la biodiversità, il paesaggio e la vocazione agricola dell'area, gli Enti partecipanti al tavolo tecnico hanno prescritto la rimozione dei rifiuti superficiali sversati illegalmente e l'installazione di un sistema di videosorveglianza esterna. Detti interventi permetteranno di riportare un'area altamente degradata al suo stato naturale e permetteranno altresì di evitare ulteriori sversamenti e quindi ulteriore consumo di suolo oltre a tutelare la biodiversità ed il paesaggio rurale. Si sono inoltre ribadite le prescrizioni a sostegno delle attività agricole dell'area (scontistica nel conferimento degli scarti agricoli, etc.). Facendo riferimento all'onerosità economica di tutte le misure di mitigazione/compensazione prescritte durante l'istruttoria in oggetto il legale della società Biotech ha evidenziato *"la necessità di rispettare, nell'abito del procedimento PAUR, quanto indicato dall'allegato 2 lettera h) del DM 10/09/2010. L'avvocato Assante illustra al tavolo l'elevato costo delle misure di compensazione ambientale prescritte fino ad ora dagli Enti sia nella fase di attuazione che di mantenimento delle stesse (cfr. smaltimento rifiuti sversati illegalmente, sistema di videosorveglianza a presidio del sito; utilizzo di materiali riciclati, borse di studio, riduzione del costo di conferimento dei rifiuti agricoli per le aziende vicine l'impianto, etc.). Anche ribadendo la necessità di applicare le prescrizioni impartite dagli enti, anche in attuazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità si reputa condivisibile la richiesta della società."* (cfr. tav. tec. del 20/11/2019 - ALL. 6)

Interessi generali ed interessi pubblici rilevanti

L'impianto in esame coinvolge molteplici interessi di pubblico interesse, per quanto già l'art. 172 del D. Lgs 152/06 specifica che la *"La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse"*. Si riportano i molteplici vantaggi di pubblico interesse ed il rispetto delle norme di settore, in parte già indicati nei tavoli tecnici del 5/11/2019 e del 20/11/2019, anche al fine di un giusto confronto tra le osservazioni pervenute e gli interessi generali:

- 1) necessità di ridurre l'infrazione comunitaria per l'emergenza rifiuti in Campania (C297/08, EU:C:2010:115);
- 2) riduzione della movimentazione per lo smaltimento dei rifiuti prodotti (fanghi) dal depuratore di Omo Morto (smaltiti in parte anche all'estero);
- 3) presidio del territorio - *"il futuro impianto potrà svolgere anche una funzione di controllo dell'area, ad oggi soggetta a ripetuti sversamenti"* (cfr. tav. tec. 20/11/19 - ALL. 6);
- 4) riduzione del gap impiantistico della Regione Campania per gli impianti di trattamento della frazione organica di rifiuti urbani da raccolta in maniera differenziata e avvicinamento agli obiettivi fissati dal DPCM 7 marzo 2016 *"Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione"*

- organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni.²;
- 5) produzione di un combustibile "green" (biometano - l'impianto proposto rientra tra gli interventi "di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti." D.Lgs. 387/03 e D.lgs. n. 28/2011 e legge n. 116/2014);
 - 6) "gli impianti di biogas, dai quali si produce biometano, possono contribuire in misura notevole allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo agli agricoltori nuove possibilità di reddito" (DM 02.03.2018 MISE);
 - 7) "il biometano risulta una risorsa utile ai fini della sostituzione dell'utilizzo dei combustibili e dei carburanti di origine fossile e quindi anche per la riduzione delle emissioni di gas serra;" (DM 02.03.2018 MISE);
 - 8) "la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente.....costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell'ordinamento statale dalla legge 1° giugno 2002, n. 130, concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997")";
 - 9) l'Italia... è in ritardo per il target di fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, e che pertanto..... occorre dare priorità al biometano da impiegare nel settore dei trasporti" (DM 02.03.2018 MISE);
 - 10) è "Ritenuto opportuno promuovere l'utilizzo del biometano privilegiando in ogni caso il biometano avanzato e la sua produzione a partire da rifiuti e sottoprodotti e colture di integrazione, sia per coerenza con la disciplina vigente in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica e dei biocarburanti, sia per favorire l'integrazione delle attività agricole tradizionali con la produzione di energia da biomasse;" (DM 02.03.2018 MISE)
 - 11) "il biometano di produzione nazionale può costituire un elemento importante per la sicurezza degli approvvigionamenti essendo slegato da possibili interruzioni sulle grandi reti di trasporto internazionali del gas naturale;" (DM 02.03.2018 MISE)
 - 12) "La Regione Campania riconosce la validità dei principi dell'economia circolare, per cui i rifiuti di un processo di produzione e consumo circolano come nuovo ingresso nello stesso o in un differente processo" (Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14. e smi);
 - 13) per raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione: ..." f) promuove lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le frazioni differenziate che per il rifiuto residuale"; (Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e smi);
 - 14) vantaggi a supporto del settore agricolo derivanti dall'uso del compost così come indicato nel "LIBRO VERDE - La gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'Unione europea (COM(2008) 811)"
 - 15) sostegno al settore agricolo locale anche a seguito delle prescrizioni degli enti partecipanti ai lavori della conferenza di servizi.

² A fronte di una previsione teorica del DPCM 7 marzo 2016 di circa 900.000 t/a in termini di capacità di trattamento biologico per la sola FORSU, la Campania ha una capacità impiantistica di circa 370.000 t/a - dati maggio 2019)

L'iniziativa in esame, anche con le prescrizioni effettuate dagli enti, potrebbe ben supportare il settore agricolo:

"Il contributo del biometano agli obiettivi di decarbonizzazione non si limita alla sola fase del consumo energetico. Il suo processo produttivo può contribuire a ridurre in modo significativo le emissioni del settore agricolo (il 14% dei gas climalteranti) e a restituire al terreno sostanza organica. Il digestato (cioè che rimane dopo il processo di digestione anaerobica delle matrici agricole) è infatti un ottimo fertilizzante naturale utilizzabile in alternativa a quelli di origine fossile. Le imprese agricole potrebbero dunque abbattere sostanzialmente i loro costi di produzione e aumentare la propria competitività. Il biometano prodotto con criteri di sostenibilità è in grado di aumentare la capacità di assorbire e immagazzinare carbonio del suolo." (fonte SNAM)

In riferimento alle motivazioni e agli interessi generali soprariportati ed alle considerazioni tecniche indicate nel sopracitato rapporto dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, condiviso dalla scrivente UOD, anche tenuto conto del deficit impiantistico regionale per il trattamento dei rifiuti organici, si ritiene il sito idoneo per lo svolgimento dell'attività di produzione di biometano e compost di qualità.

Quadro prescrittivo, misure mitigative e compensative

Si riportano di seguito le indicazioni e le prescrizioni impartite dai diversi enti partecipanti al procedimento autorizzativo. Si precisa che molte prescrizioni (es. ARPAC Dipartimento di Napoli, Università, ASL NA 2 Nord sono già state inserite dalla società proponente nella documentazione integrativa del 28 Febbraio 2019 - (prot. 138029 del 01/03/2019) - e pertanto non riportate nella presente nota).

Si riportano di seguito le prescrizioni già indicate nel tavolo tecnico del 20/11/2019:

"Nella nota di risposta alla richiesta di integrazioni, la società Biotech srl si è impegnata ad ottenere la certificazione ISO 9001, 14001 e 18001 (oggi sostituita dalla ISO 45001) nonché dalla certificazione ISO 14040 per il compost. Si prescrive l'ottenimento delle sopracitate certificazioni volontarie entro tre mesi dall'inizio delle attività.

Al fine di garantire la qualità del compost prodotto si prescrive di rispettare i seguenti parametri:

- a) l'umidità deve essere compresa tra 30 e il 50 per cento;*
- b) la temperatura massima non deve superare i 2 gradi centigradi rispetto a quella ambientale;*
- c) il pH deve essere compreso tra 6 e 8,5.*

Si prescrive altresì un monitoraggio almeno settimanale dei sopracitati parametri ed in generale il rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs. 75/2010. "

Si riportano di seguito le prescrizioni già indicate nei tavoli tecnici del 5/11/19 e del 20/11/19 anche a seguito delle criticità evidenziate dal Comune di Caivano e dall'ASL NA 2 Nord:

- tubi disperdenti per le acque piovane;
- calcestruzzo green con TiO_2 e pigmenti di colore chiare per evitare effetto dell'isola di calore;
- tetto verde;
- recinzione realizzata con alberi ad alto fusto autoctoni;
- superfici permeabili: tutta la viabilità pedonale (marciapiedi) sarà realizzata mediante blocchi in cls forati per consentire la realizzazione di percorsi verdi;
- presenza di aiuole con vegetazione autoctona ...con un sistema di recupero dell'acqua piovana;
- sistema di recupero dell'acqua piovana: il sistema di recupero dell'acqua piovana prevede di dividere l'acqua meteorica in diverse aliquote:
 - * serbatoi dedicati per le attività interne (es lavaggio ruote degli automezzi, piazzale, etc..)
 - * serbatoi di accumulo acqua per innaffiare le aree verdi (superfici di copertura a verde);
 - * sistema drenante per disperdere l'acqua nel terreno.
- Il tavolo analizzati in dettaglio detti interventi, al fine di garantire i massimi standard di sicurezza ambientale, prescrive, come ulteriore misura migliorativa l'utilizzo di materiali riciclati nella realizzazione dell'opera (es. calcestruzzo riciclato). - Prescrizione tavolo tecnico aia del 26.02.2019-;
- Misura di sostegno alla filiera corta - scontistica del 15% sul conferimento degli scarti di origine agro-forestale prodotti in un raggio di 70 km dalla sede dello stabilimento;
- Borse di studio per studenti meritevoli residenti nel Comune di Caivano;
- Assumere n° 10 dipendenti residenti nel Comune di Caivano e di utilizzare per le sue attività in outsourcing manodopera ed aziende locali;
- Al fine di favorire la vocazione agricola dell'area, come ulteriore misura di mitigazione, la società Biotech si impegna sin d'ora a fornire il compost di qualità a costo zero, comprensivo di trasporto e posa, agli agricoltori distanti fino ad 1 km dall'impianto e ad accettare, sempre a costo zero, i loro sfalci di potatura;
- Realizzazione di una piattaforma WEB con i dati della centralina accessibili per tutti i cittadini;
- Acquisto di una centralina per il monitoraggio in continuo degli inquinanti da fornire in comodato d'uso gratuito e perpetuo ad ARPAC;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti sversati illecitamente nell'area antistante il sito in esame;
- installazione di un sistema di videosorveglianza a presidio e tutela del territorio.

In particolare gli ultimi quattro punti sono ritenuti dall'ASL NA 2 Nord particolarmente importanti in quanto possono avere effetti significativi per prevenire i rischi sulla salute della popolazione. Per tale motivo, anche in base alle osservazioni dell'ASL e del Comune di Caivano, il tavolo prescrive alla società Biotech srl di predisporre, prima

dell'attività di smaltimento, un ideo piano operativo in cui si evincano anche le modalità di monitoraggio delle componenti aerodisperse. "

"copertura delle vasche di trattamento con teli polimerici ad alta resistenza. Intensifica[re] l'attività di controllo durante le fasi di esercizio per il monitoraggio delle emissioni diffuse."

"assicurare la stabilità del funzionamento dei digestori anche con un monitoraggio continuo dei principali:

- parametri di processo (t, pH, livello, etc.);
- utilizzare dei sistemi/metodologie antischiuma all'interno dei digestori;
- prevedere l'installazione di sistemi di segnalazione tempestiva dei guasti."

Si riportano di seguito le misure prescrittive indicate dall'Università Parthenope e condivise e fatte proprie dalla scrivente UOD e dall'ASL NA 2 Nord nel tavolo tecnico del 20/11/2019 (ALL. 5):

- I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti, periodicamente ed almeno una volta l'anno dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.
- E' necessario prevedere un piano di manutenzione dell'impianto di depurazione e della rete fognaria, predisponendo un apposito registro dove annotare le ispezioni e gli interventi manutentivi e di pulizia eseguiti.
- Si prescrive l'installazione, prima della messa in esercizio dell'impianto, di un contabilizzatore (misuratori di portata) per le acque di scarico.
- L'azienda dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato entro 30 gg. tramite mail pec, allo scrivente Settore ed al dipartimento ARPAC competente per territorio.
- Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne;
- Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato;
- Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché;
- Qualsiasi spargimento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile a secco;
- La ditta deve segnalare tempestivamente (entro 24 ore) agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo;
- Per la gestione dei rifiuti si dovrà compilare il registro di carico e scarico ed i

FIR;

- Deve essere previsto un monitoraggio visivo, con frequenza almeno mensile, dell'integrità delle platee, dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo con registrazione dei controlli effettuati;
- L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto della normativa vigente in materia e delle indicazioni del progetto approvato con il presente provvedimento. Al termine dei lavori dovrà essere inviato un progetto "as-built";
- Dovrà essere evitato il pericolo di incendi e prevista la presenza di dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente prescritto in materia dai Vigili del Fuoco, nonché osservata ogni altra norma in materia di sicurezza, in particolare, quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- L'impianto deve essere attrezzato per fronteggiare eventuali emergenze e contenere i rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- Le nuove modifiche impiantistiche devono essere autorizzate anche dai VVF;
- L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto della normativa vigente in materia e delle indicazioni del progetto approvato con il presente provvedimento. Entro 30 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata alla scrivente UOD un relazione giurata, redatta da tecnico abilitato, di rispondenza di quanto realizzato con il progetto approvato.
- L'impianto deve essere attrezzato per fronteggiare eventuali emergenze e contenere i rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente, con particolare riferimento al rischio incendio. Si prescrive il rispetto della Deliberazione Regione Campania n° 223/2019. Il sistemi antincendio dell'azienda devono essere correttamente mantenuti. Si prescrive l'esecuzione di prove dell'impianto antincendio, almeno ogni sei mesi. Gli addetti antincendio dovranno avere un'apposita formazione certificata da ente di formazione abilitato ai sensi della vigente normativa. Il carico di incendio deve essere calcolato facendo riferimento alla massima quantità di rifiuti e materie prime autorizzate in termini di stoccaggio.

Si condividono e si fanno proprie, prescrivendole, le indicazioni fornite dall'Aeronautica Militare al fine evitare che il sito in esame diventi una fonte potenzialmente attrattiva per l'avifauna. Si prende atto della nota del 17/12/2019 con cui la società Biotech dichiara di accettare le indicazioni suggerite dall'Aeronautica Militare. Il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere aggiornato e contenere le seguenti prescrizioni:

- 1) è previsto il lavaggio delle ruote dei mezzi conferitori prima dell'uscita dal capannone di scarico dei rifiuti organici;
- 2) è assicurata la pulizia giornaliera, dopo ogni turno di lavoro, dell'area dove vengono conferiti i rifiuti. In caso di eventuali sversamenti accidentali, nelle aree esterne interessate dalla presenza di possibili residui organici putrescibili, è stata predisposta un'adeguata procedura atta a pulire immediatamente l'area anche al fine di evitare che eventuali rifiuti putrescibili possano attrarre animali/insetti di vari tipo;
- 3) Sarà eseguita la derattizzazione e disinfestazione periodica dell'impianto, in funzione della stagione, per evitare/limitare la presenza di eventuali roditori e

l'infestazione di insetti (zanzare, mosche, etc..) che costituiscono fonti trofiche attrattive per diverse specie di uccelli;

4) Prima dell'avvio dell'impianto sarà inviata agli enti di controllo un'apposita procedura per assicurare il costante monitoraggio della fauna selvatica, avifauna e chirotterofauna attratta dall'impianto e, nel caso di aumento della stessa, saranno attuate celermente le procedure e gli interventi previsti in uno specifico piano, che sarà redatto prima dell'inizio delle attività, per fronteggiare e ridurre il potenziale pericolo;

5) Sarà attivata una procedura (invio report informativo a mezzo mail pec) per informare tempestivamente le autorità aeronautiche civili e militari in caso di aumento giornaliero dell'avifauna.

Si precisa che le misure mitigative e compensative sono state valutate in base alle caratteristiche dell'impianto in esame, alle sue dimensioni, allo specifico impatto ambientale e territoriale prodotto dallo stesso ed anche a seguito delle richieste di prescrizioni effettuate dagli enti partecipanti alla conferenza di servizi, con particolare riferimento a quelle proposte dal Comune di Caivano e dell'ASL NA 2 NORD (enti territoriali interessati).

A seguito di un'analisi congiunta con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Napoli Parthenope, che fornisce supporto tecnico alla scrivente UOD, si riportano di seguito altre prescrizioni/indicazioni utili a migliorare ulteriormente le performance ambientali dell'impianto:

- in fase esecutiva i punti di campionamento dovranno essere realizzati nel rispetto della UNI EN 15259:2008 e UNI 16911:2013;
- redazione del DVR con particolare riferimento ai rischi connessi con la gestione dei rifiuti e la gestione delle emergenze;
- incrementare ulteriormente il rendimento dello scambio aerobico nella fase di maturazione;
- redazione di un piano di miglioramento dell'efficienza energetica (impiego di materiali coibenti, sistemi di recupero aria, pannelli fotovoltaici, etc..) e delle performance ambientali;
- prevedere ulteriori aree per lo stoccaggio del materiale fuori specifica;
- prevedere una viabilità di accesso dedicata principalmente ai mezzi SNAM e di soccorso;
- in fase esecutiva dimensionare cautelativamente i sistemi di sicurezza ed il piping in base al massimo rendimento in m³/t S.V. ;
- i risultati del monitoraggio acustico che la società effettuerà dopo l'inizio delle attività dovrà essere riportato mediante rappresentazioni grafiche con isofoniche al fine di fornire una chiara visione del clima acustico dell'area anche in considerazione della presenza di due Piani di Zonizzazione Acustica (PZA).

In considerazione del fatto che la DGR Campania n°15 del 15/01/2020 indica i nuovi requisiti *"inerente agli impianti per la produzione di biogas proveniente da trattamenti biologici della Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani come indicati nell'allegato A*

alla presente Deliberazione che sostituisce integralmente il documento A allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 28/03/2014" e che "i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente, sono regolati dalla presente disciplina", si chiede alla società proponente di inviare, prima dell'emissione del decreto autorizzativo, la documentazione probante il possesso di detti requisiti. Le prescrizioni relative alla DGR 80/2014 indicate dalla scrivente UOD nella nota prot. 466024 del 23/07/19 sono da ritenersi pertanto superate.

Si prende atto che in data 03/10/2019 e 22/11/2019 a mezzo mail pec, la società Biotech srl ha inviato al Comune di Caivano una bozza di protocollo di intesa, in cui proponeva tra l'altro, accesso privilegiato nel conferimento della FORSU per l'ente comunale, scontistica sul conferimento della FORSU, finanziare progetti educativi in tema ambientale per le scuole comunali, realizzazione di seminari ed eventi informativi per gli agricoltori etc.

Conclusioni

Si evidenzia che, allo stato, nella documentazione di riscontro alle osservazioni formulate dagli Enti, sono state fornite dalla società Biotech srl delle risposte che vengono giudicate esaustive ed in linea con le prescrizioni soprarichiamate. E' opportuno che, prima del termine della CdS prevista dal riavvio del procedimento, la società proponente aggiorni tutta la documentazione con le indicazioni/prescrizioni contenute nella presente nota.

Nel corso del procedimento è stata effettuata un'attenta valutazione dei diversi analiti/inquinanti, presenti allo stato ante-operam per le diverse matrici, a cui è seguita un'attività di valutazione degli effetti che su questi si potrebbero avere a seguito dello svolgimento delle lavorazioni dell'impianto in esame. Le valutazioni sono state effettuate esaminando in modo combinato ogni fattore potenziale di inquinamento, anche considerando in modo unitario, i fattori ambientali rilevanti nel caso specifico. Particolare attenzione è stata posta nella valutazione degli impatti cumulativi.

Nella lunga e complessa attività istruttoria, come si evince anche dai verbali di CdS e dai tavoli tecnici a cui si rimanda per gli approfondimenti, è stato utilizzato un approccio di verifica della documentazione tecnica orientato alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, alla corretta gestione dei rifiuti, all'efficienza energetica e alla prevenzione degli incidenti in ossequio ai principi cardini della normativa IPPC.

Ad ogni buon fine si precisa che, nel caso di esito positivo del procedimento PAUR, le misure di mitigazione indicate dal proponente o prescritte dagli enti partecipanti alle CdS sono da intendersi come prescrizioni che la società Biotech srl ha l'obbligo di attuare. Al termine dei lavori la società dovrà inviare una perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, attestante l'avvenuta attuazione delle succitate misure.

La realizzazione dell'impianto non si pone in contrasto con l'attuale classificazione agricola dell'area in esame in quanto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 "L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di

organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”.

Inoltre “precisa la sentenza del TAR Campania n° 4304/18.....la giurisprudenza ha evidenziato che l'autorizzazione integrata ambientale, resa a seguito del meccanismo procedurale della conferenza di servizi, costituisce il momento di sintesi della pluralità di interessi pubblici coinvolti e che il provvedimento finale rimane demandato, nella sua dimensione conclusiva, alla valutazione discrezionale della Regione, rispetto alla quale il Comune, che interviene in ordine agli interessi propri territoriali, non vanta alcun potere di veto (cfr. TAR Veneto, sez. III, 2.11.2016, n. 1225)” (cfr. Avvocatura Regionale UOD 600103)

Si precisa inoltre che anche ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e smi, tale tipologia di impianti alimentati da fonte rinnovabile può essere ubicata anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

Come precedentemente analizzato, le possibili criticità ambientali e urbanistiche, evidenziate dal Comune di Caivano sono state superate dalla nota di riscontro della società Biotech e da quanto indicato nel tavolo tecnico del 05/11/2019. Detto tavolo termina, con un richiamo del rappresentante del Comune a due delibere del Consiglio Comunale (cfr.- DCC n° 78 del 23/11/2010 e n° 98 del 21/11/2012)

Detto “richiamo” non si può considerare alla stregua di un parere contrario né dal punto di vista formale, mancando i requisiti prevista dalla legge 241/90, né dal punto di vista sostanziale, in ragione del fatto che dette delibere non forniscono alcun elemento concreto connesso al caso in esame.

Ove e per quanto occorre, se si volesse interpretare detta dichiarazione come un dissenso espresso dall'amministrazione comunale, a questo punto basato su motivazioni tecniche superate, si precisa quanto segue.

Le sopracitate Delibere, sono estremamente generiche e fanno riferimento a dispositivi normativi, non applicabili al caso in esame e quindi a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Si ribadisce che le deliberazioni del Consiglio Comunale in esame sono basate su valutazioni di elementi teorici, non concretamente correlati e quantificati rispetto all'impianto in oggetto, quindi aspecifici e non adeguatamente circostanziati per le finalità del procedimento istruttorio che deve basarsi su dati ed elementi certi evitando che le valutazioni degli Enti chiamati ad esprimersi siano fondate su presupposti astratti e non quantificabili. In altre parole le sopracitate deliberazioni rappresentano un mero dissenso di massima e come tali non considerabili nel procedimento in esame.

Inoltre si evidenzia che, le puntuali controdeduzioni effettate dalla società proponente, non solo non sono state contestate, ma sono state addirittura condivise dal Comune di Caivano (cfr. tavolo tecnico del 5/11/2019).

Inoltre la posizione/dissenso del comune, non contemplando le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, così come richiesto dall'art. 14-quater della Legge 241/90, lungi dall'essere “costruttivo”, si configura come un mero rigetto che finisce per azzerare di fatto la soluzione progettuale proposta, non rispondendo pertanto ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione

amministrativa, e pertanto va considerato *tamquam non esset* (ex plurimis TAR Lazio 1345/2009).

In sintesi, la suddetta posizione, presa in adeguata considerazione ponderando le esigenze di pianificazione, programmazione e tutela del territorio in capo all'amministrazione comunale con quelle di rilievo comunitario connesse all'approvvigionamento di biocarburanti da fonti rinnovabili e alla necessità di ridurre il deficit impiantistico regionale per il trattamento biologico e quindi anche uscire fuori dall'infrazione comunitaria (sanzione € 40.000/giorno), può ritenersi pertanto superabile alla luce delle motivazioni e degli interessi generali sopra esposti, ritenendosi l'insediamento compatibile con le caratteristiche dell'area interessata e le sue specifiche peculiarità.

La suddetta scelta è supportata altresì dal rispetto del principio di prossimità, di autosufficienza impiantistica, e della necessità di ridurre gli impatti ed i rischi ambientali associati alla logistica, considerando che oggi ingenti quantitativi di rifiuti speciali ed urbani (da raccolta differenziata) sono inviati fuori regione.

Tale valutazione è stata resa anche considerando le posizioni favorevoli rese dagli altri enti in seno alla conferenza di servizi.

In conclusione, vista la documentazione tecnica-amministrativa relativa alla presente istanza, viste le integrazioni documentali, viste le risultanze delle sedute della conferenza di servizi e dei tavoli tecnici, nel corso dei quali è stato valutato il progetto in argomento, viste le posizioni degli enti come sopra specificato, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni sopraindicate, si esprime parere **FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI**.

Si precisa che ai fini di una conclusione positiva del procedimento, per la parte che riguarda l'Autorizzazione Integrata Ambientale, resta ferma la necessità di acquisire il parere favorevole, laddove vincolante degli altri Enti competenti.

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente parere e devono intendersi interamente richiamati:

Allegato 1 – Verbale del tavolo tecnico del 26/02/19

Allegato 2 – Verbale del tavolo tecnico del 28/03/19

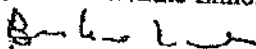
Allegato 3 – Verbale del tavolo tecnico del 7/10/19

Allegato 4 – Verbale del sopralluogo tecnico del 29/10/19

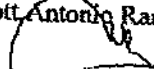
Allegato 5 – Verbale del tavolo tecnico del 5/11/19

Allegato 6 – Verbale del tavolo tecnico del 20/11/19

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Bernardino Limone)



Il Dirigente
(Dott. Antonio Ramondo)



VERBALE TAVOLO TECNICO

Il giorno 26 Febbraio 2019 alle ore 11.00 presso la UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania si è tenuto il tavolo tecnico richiesto dalla società Biotech srl per l' "impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel comune di Caivano (Napoli)" EUP 8338.

Alle ore 11.00 inizia la discussione sui quesiti richiesti dall'Università di Napoli Parthenope e fatta propria dalla UOD 08 con nota prot. 30422 del 16/01/2019. La società consegna dei documenti che vengono acquisiti agli atti. Si analizzano i seguenti aspetti.

Elenco elaborati

La società ha realizzato un elenco unico degli elaborati di progetto.

Emissioni in atmosfera

La società propone la copertura dell'impianto di trattamento interno dei reflui. Per le emissioni odorigene il tavolo accetta la richiesta della società di misurare NH_3 e H_2S in sostituzione degli OUE come limiti così come previsto dalla BAT n° 8.

Torcia di emergenza e caldaie

La società illustra le caratteristiche della torcia di emergenza così come richiesto.

Monitoraggio ante-operam

L'art 271 del D.lgs. 152/2006 consente, nell'ambito della procedura AIA, la riduzione dei limiti rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. A tal fine è utile conoscere lo stato delle diverse matrici ambientali nella fase ante-operam.

La società illustra il progetto evidenziando lo stato dei luoghi dal punto di vista ambientale. In particolare si rileva una situazione di elevato degrado ambientale così come mostrato da un'apposita relazione fotografica.

Inquadramento urbanistico territoriale - ex art. 208 D.Lgs 152/2006

L'autorizzazione AIA, sostituisce anche l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i con tutti gli effetti del caso. In particolare, l'impianto in esame deve essere assoggettato al rispetto sia della normativa ambientale (D.Lgs. 152/06 e s.m.i - PGR Regione Campania, etc..) sia alle norme che disciplinano l'autorizzazione per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (D.Lgs. 387/2003, DM 10/Sett/2010 etc..). Così come ricordato dalla recentissima sentenza del TAR Campania Napoli (Sez. VIII n.2279 del 9 aprile 2018) è necessario verificare in concreto la compatibilità dell'impianto per l'area di localizzazione. Nel caso in esame, essendo l'impianto assoggettato al D.Lgs. 387/2003 si dovrà verificare anche il rispetto a quanto indicato nel DM 10/Sett/2010 e nella Legge Regionale n° 6 del 5 Aprile 2015. In particolare dovrà essere rispettata la tutela della biodiversità ed il rispetto del paesaggio. Il tavolo chiede alla società di dettagliare in merito. La società dichiara che la prima casa accatastata è ubicata a circa 800 metri ed il centro abitato più vicino è ubicato a circa 2 km.

La società illustra il progetto, ed in particolare l'elaborato relativo alla localizzazione, evidenziando che non sono presenti recettori sensibili in un'area ben superiore a 1000 m.

La società illustra inoltre i benefici per la collettività in generale (produzione combustibile biometano, trattamento rifiuti in ATO in applicazione del principio di prossimità, riduzione dell'infrazione comunitaria, riduce il rischio di nuove emergenze rifiuti e di eventuali emergenze sanitarie, etc..) e per il territorio approfondendo gli interventi di mitigazione e compensazione (tubi disperdenti, tetto verde, etc..). Il tavolo analizzando in dettaglio detti interventi, al fine di garantire i massimi standard di sicurezza ambientale, prescrive, come ulteriore misura migliorativa l'utilizzo di materiali riciclati nella realizzazione dell'opera (es.

calcestruzzo riciclato). Si chiede una relazione di dettaglio sui benefici di tale misura e di aggiornare la tavola grafica relativa agli interventi di mitigazione.

Per quanto riguarda le infrastrutture a servizio dell'impianto il tavolo chiede di chiarire l'eventuale prossimità delle stesse. La società dichiara che il punto di immissione del biometano è ubicato a circa 150 metri e la pubblica fognatura è distante pochi metri. Il tavolo giudica idonea la prossimità delle infrastrutture di supporto.

Fornire una relazione esplicativa sulla logistica interna dello stabilimento.

In riferimento a detto quesito la società consegna un'apposita relazione. La società illustra la gestione logistica "in real time" per minimizzare il carico incendio e propone videosorveglianza con termocamere h24 e presidio continuo del sito. Detta soluzione è condivisa dal tavolo tecnico.

Movimentazione interna del materiale.

Il tavolo richiama e fa proprie le osservazioni dell'ASL. La società chiarisce che la movimentazione sarà effettuata attraverso pompe. Richiama inoltre gli allegati consegnati.

Scarichi idrici.

La società chiarisce di voler scaricare in pubblica fognatura rispettando i limiti per previsti dal D.Lgs. 152/2006 per la pubblica fognatura. Vengono chiarite alcune incongruenze presenti nella precedente documentazione.

Piano gestione emergenze

La società illustra il piano di gestione delle emergenze ed il rispetto della circolare del MATM del 21 Gennaio 2019.

Protezione del suolo e della falda.

La società illustra i materiali utilizzati. In particolare dichiara di usare uno spolvero quarzo per l'impermeabilizzazione telo polimerico impermeabile.

Il tavolo si chiude alle ore 12:45

Il Responsabile del procedimento

La società

Università degli Studi di Napoli Parthenope

VERBALE TAVOLO TECNICO

Il giorno 28 Marzo 2019 alle ore 11.10 presso la UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania si è tenuto il tavolo tecnico richiesto dalla società Biotech srl per l' "impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel comune di Caivano (Napoli)" CUP B33B.

Alle ore 11.10 inizia la discussione sul riscontro ai quesiti posti dall'Università di Napoli Parthenope e fatti propri dalla UOD 08 n. Si analizzano i seguenti aspetti:

Localizzazione

La società ha consegnato una relazione specialistica. In riferimento alla valutazione del sito alternativo la società proponente illustra tutte le criticità di un altro eventuale sito ubicato in area industriale. In particolare l'altro sito, ubicato nell'area ex-Montefibre, presenta:

- case sparse a circa 500 metri;
- il sito è inserito nel Piano Regionale di Bonifica, quindi potenzialmente da bonificare;
- Incertezza dei tempi relativi alla caratterizzazione ed eventuale bonifica (per accedere ai contributi è necessario avviare l'impianto entro il 2022);
- infrastrutture di supporto più lontane (immissione in fogna, etc.).

Emissioni in atmosfera

Valutazione cumulativa degli effetti in particolare con riferimento alla presenza del depuratore di Orto Morto. La società proponente illustra la relazione della dispersione delle emissioni odorigene (si veda allegato 18012SA1- SIA.29.0 - allegato IV/V della documentazione integrativa. Dello studio effettuato si evince che non ci sono effetti cumulativi.

La società prende atto della segnalazione degli Enti sulla presenza di refusi nella relazione ALLEGATO V10.

Materiali

Verificare la compatibilità del progetto strutturale effettuato con la relazione dei materiali consegnata nell'ultima integrazione.

Dimensionamento impiantistico

La società proponente illustra la relazione sul dimensionamento impiantistico (si veda allegato allegato 1A della documentazione integrativa). In particolare evidenzia che il digestato ha già subito delle reazioni biologiche. Da esperienze su impianti analoghi si è verificato un tempo di maturazione del digestato di circa 20-30 giorni. Pertanto la società ritiene che l'impianto progettato sia in grado di produrre compost di qualità.

Misure di mitigazione e compensazione

La società illustra, in sintesi, le misure di mitigazione:

- tetti verdi (in particolare per la tutela della biodiversità, riduzione dell'isola di calore);
- utilizzo di piante autoctone;
- tubazioni disperdenti (per evitare l'impermeabilizzazione del suolo);
- riciclaggio delle acque piovane.

Prescrizioni ARPAC - Unità suolo rifiuti e siti contaminati

Il rappresentante dell'ARPAC, nelle more del rilascio del parere in sede di Conferenza di Servizi, successivo ai tavoli tecnici interni, ribadisce l'opportunità di eseguire le indagini ambientali preliminari ai sensi delle

Linee Guida ARPAC richiamate dalla DGR 417/16 al fine di stabilire lo stato ambientale ante-operam dell'opificio a farsi.

Il tavolo si chiude alle ore 12.45

Il Responsabile del procedimento B. L. L.

La società G. M. M.

Università degli Studi di Napoli Parthenope A. P. B.

L'ARPAC V. B. P.

VERBALE TAVOLO TECNICO DEL 7/10/2019

Il giorno 7 Ottobre 2019 alle ore 14.30 presso la Regione Campania UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti si è tenuto il tavolo tecnico richiesto, nell'ambito del procedimento AIA, dalla società Biotech srl per un "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)" CUP 8338.

Si precisa che, sia la richiesta di tavolo tecnico inoltrata dalla società, sia la successiva convocazione effettuata da questa UOD, sono state inviate anche allo Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali.

Il presente tavolo tecnico è stato richiesto al fine di chiarire alcuni aspetti relativi al procedimento AIA ed in particolar modo alla compatibilità dello scarico idraulico.

Il presidente chiede alla società di chiarire le problematiche oggetto dell'odierna riunione:

SCARICHI IDRICI

Si chiede alla società di chiarire le modalità di scarico nel collettore fognario illustrando anche le modalità esecutive di collegamento. La società anche a mezzo di elaborati grafici di dettaglio illustra nello specifico quanto richiesto.

La società ha esplicitato il funzionamento dello scarico nel collettore comprensoriale denominato "emissario di Acerra" che risulta di capacità più che sufficiente a ricevere i reflui trattati.

Il tavolo giudica tecnicamente idonea la soluzione proposta.

NOTA DEL COMUNE DI CAIVANO PROT. 17773 DEL 24/07/19 - SISTEMI DI TENUTA DEI REFLUI

In riferimento alla succitata nota del Comune di Caivano (NA), acquisita con prot. regionale n°483923 il 31/07/2019, si riporta quanto concerne le critiche rilevate concernenti l'impianto di trattamento dei reflui/scarichi idrici "Nonostante le ipotesi progettuali, difficilmente il percolato presente nell'impianto resterà confinato all'interno della struttura, con grave danno all'ambiente circostante".

In merito a detta nota comunale la società preliminarmente dichiara che:

"L'amministrazione comunale ha formulato, apoditticamente, un parere negativo a priori, basato su leggi e direttive abrogate e riportando anche informazioni forvianti non riferibili al progetto in esame (es. "emissioni prodotte dalla combustione del gas", etc.), citando in modo errato l'applicazione di diversi principi cardine del codice dell'ambiente (sviluppo sostenibile, autosufficienza, prossimità, etc.) al solo fine di fornire una sterile opposizione all'istanza presentata. Mancano inoltre le "specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso".

Nel merito l'osservazione relativa alla fuoriuscita del percolato è priva di ogni fondamento tecnico-scientifico e non dimostrata. La Biotech ha già ottemperato a quanto richiesto dagli Enti partecipanti alla CdS in termini di impermeabilizzazione degli elementi idraulici. In particolare si è previsto una tripla protezione mediante: telo impermeabile polimerico, calcestruzzo impermeabile ad alta durabilità, classe XS3 secondo EN 206-1, trattato con additivo tipo "X-tra Mix", strato interno impermeabilizzante mediante additivi chimici. Per le pavimentazioni, in aggiunta è stato previsto un indurente corazzante tipo Quarzocem. Quanto detto è presente negli elaborati:

- Allegato VII_2 - 18.012.SA1.AIA-11.4 - Allegato T.4 Particolari tipologici delle reti di raccolta delle acque

- Allegato VII_3 - Scheda tecnica indurente corazzante Quarzocem

Ad ogni buon fine, la società Biotech si impegna ad inviare, in breve tempo, allo STAFF Valutazioni Ambientali Napoli, e per conoscenza a tutti gli enti partecipanti alle CdS, una nota tecnica con un riscontro puntuale a tutti i rilievi formulati dal Comune di Caivano.

Inoltre la società evidenzia che la nota del Comune di Caivano, oltre ad essere generica e non congruamente motivata, è in contrasto con le note della UOD 08, dell'Università di Napoli Parthenope, dell'ARPAC Dipartimento di Napoli, della città Metropolitana e del Comando Provinciale VVF di Napoli.

Il tavolo, in riferimento alle osservazioni sulla tenuta del percolato effettuata dall'ente comunale, ritiene le stesse superate dalle controdeduzioni della società Biotech.

PRESENZA DI UN CORSO D'ACQUA ISCRITTO NELL'ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE DEL REGIO DECRETO 1775/1933

L'ente Idrico Campano evidenzia che il collettore comprensoriale ha creato una barriera idraulica che impedisce il deflusso dell'acqua dello stesso creando di fatto l'estinzione del canale originario che ad oggi non è più rilevabile.

Il tavolo ne prende atto. La riunione termina alle ore 16,10.

Napoli, 7.10.19

IL PRESIDENTE

DOT. ANTONIO PATRINO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AIA

DOT. BERARDINO LINONE

ENTE IDRICO CAMPANO

ARCH. CINEIA OSTRIKATE

UNIVERSITA' DI NAPOLI PARTHENOPE

PROF. RAFFAELE GIOFFRÉ

PROF. ANTONIO FORCINO

SOCIETA' BIOTECH SRL

GEOM. BRUNO FORCERIS

ING. GIOVANNI PERRELLA

AVV. UNGERO ASSANTE

VERBALE DI SOPRALUOGO TECNICO DEL 29/10/2019. (1)

IL GIORNO 29 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 11:00 PRESSO LA PARTICELLA N° 13 DI CAIVANO (NA) SI SVOLGE UN SOPRALUOGO TECNICO, RICHIEDENTE IL CONFINAMENTO DI CAIVANO DALLA SOCIETÀ BIOTECH SRL, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PAUR PER UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO PRODOTTO DALLA DIVERSTIONE DI BIOTASSA CON UNA FASE SUCCESSIVA DI IMPOSTAMENTO PER L'OTTENIMENTO DI COMPOST DI QUALITÀ NEL CONFINAMENTO DI CAIVANO (NA) CUP 8338. LA SOCIETÀ PROPONENTE HA COMUNICATO L'ESECUZIONE DEL PRESENTE SOPRALUOGO A TUTTI GLI ENTI PARTECIPANTI ALLA CDS CON MAIL PEC DEL 26 OTTOBRE 2019.

IL PRESENTE ALLERTAMENTO TECNICO È STATO RICHIEDUTO AL FINE DI INDIVIDUARE UNIVOCAMENTE GLI ARBUSTI SPONDE DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO LAGNO VECCHIO, PER LA PARTE PROSPICIENTE LA PARTICELLA INESANTE, E DI VERIFICARE "IN SITU" L'EFFETTIVA INTERROCAZIONE DEL DETTO LAGNO DERIVANTE DALLA REALIZZAZIONE DEL COLLETORE MISSARIO DI ALERGA.

IL FINE DI UN CORRETTO INQUADRAMENTO NORMATIVO, AVENDO PER DETERMINARE QUANTO SOPRARIPORTATO, È OPPORTUNO FARE RIFERIMENTO ALLA DEFINIZIONE LEVALE DATA AL TERMINE "CORSO D'ACQUA", COSÌ COME INDICATO NELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N° 2651/2002:

SUL PIANO STRETTAMENTE LETTERALE, IL DATO CONIENE A FIUTE, TORRENTI E CORSI D'ACQUA, E DI ESSERE ACQUE FLUENTI.

DAL SIGNIFICATO PROPRIO DELLE PAROLE NELLA LINGUA ITALIANA, SI APPRENDE, INFATTI, CHE: IL "CORSO D'ACQUA" INDICA SEMPLICEMENTE LO SCORRERE DELLE ACQUE IMPIANTO.

DA PREVISIONE AUTONOMA ASSUNTE ALLORA UNA SOLA, PLAUSIBILE SPIEGAZIONE: SI È PENSATO AI FIUTE E AI TORRENTI COME ACQUE FLUENTI DI MAGGIORE IMPORTANZA, E AI CORSI D'ACQUA COME CATEGORIA RESIDUA, COMPRENSIVA DELLE ACQUE FLUENTI DI MINORE PORTATA (P. ES. RUSCELLI (CORSO D'ACQUA), FIUME PICCOLO FIUME).

È UTILE ANCHE RIPORTARE LA DEFINIZIONE DI PORTATA:

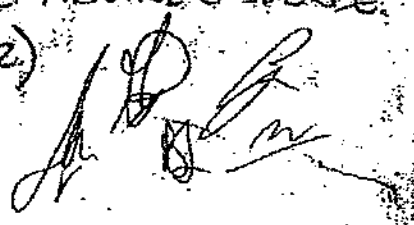
1. "PORTATA DI UNA CORRENTE FLUIDA, RELATIVA A UNA DETERMINATA SEZIONE TRASVERSALE". SI DEFINISCE COME "IL VOLUME DI FLUIDO CHE PASSA TRAVERSO QUELLA SEZIONE NELL'UNITÀ DI TEMPO" (ENCICLOPEDIA ZECCHANI).

IL PRESENTE SOPRALLUOGO SI RILEVA CHE, LA PARTE DI LAGNO VECCHIO IN ADIACENZA ALLA PARTICELLA CONSIDERATA, NON HA NESSUNA PORTATA IDRAULICA E NE PUÒ AVERLA A SEGUITO DI UN'INTERROGNE IDRAULICA DELLO STESSO. INFATTI IL CANALE "LAGNO VECCHIO", RIPORTATO NEL PIANO ESECUTIVO DEL 1893 CITATO DALLA "SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI", È STATA SBARRATO IN CONSEGUENZA DELLA COSTRUZIONE DI UNA STRADA DEL COLLETORE EMISSARIO DI ACQUA, CUI LOTE INDICATO ANCHE ALL'ENTE IDRICO CAMPANO NEL TAVOLO TECNICO DEL 7/10/2019. (ALL. 1) EVIDENZA CHE, NELL'AMBITO DEL PRESENTE SOPRALLUOGO TECNICO, NON È POSSIBILE INDIVIDUARE, NELL'AREA IN ESAME, NÉ UN ALVEO NÉ ALLE SEZIONI IDRAULICHE INDICATIVE DELLA PRESENZA DI UN CORSO D'ACQUA (I. E. LAGNO VECCHIO).

SEGUITO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DEL COLLETORE FOGNARIO LA DIFERENZA DEI LIVELLI È STATA PROFONDAMENTE MODIFICATA E AD OGGI NON È POSSIBILE RILEVARE, IN QUANTO NON PRESENTI, LE CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE, IDROGRAFICHE E NATURALISTICHE CHE CARATTERIZZANO UN "CORSO D'ACQUA".

CONCLUSIONE, IN ADIACENZA ALLA PARTICELLA N° 36 FOGLIO 13 DI LUGLIANO (NA) NON È RICONOSCIBILE, IN QUANTO NON PRESENTE, ALCUN CORSO IDRICO (CFL. DM 131 DEL 16/06/2008).

LO STATO DEI LIVELLI A CUI FA RIFERIMENTO IL PIANO ESECUTIVO DEL 1893 CITATO DALLA "SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI" È STATO STRANNO A DIVERSE ATTIVITÀ ANTROPICHE (COSTRUZIONE DELLA STRADA E DEL COLLETORE FOGNARIO) ED IL CORSO D'ACQUA LAGNO VECCHIO, NEL PRESENTE, ALLA PARTICELLA IN ESAME, NON ESISTE PIÙ. E PERTANTO NON È POSSIBILE INDIVIDUARE E DELIMITARE I RELATIVI ARGOMENTI O SPORTE. ALCUNA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (ALL. 2) È DICHIARATA IN ADIACENZA.

- DIREZIONE
TECNICO PER IL CICLO 5 NOVEMBRE 2015
PI OFFICI DELLA REGIONE CAMPANIA, VOD BOITOL, CENTRO
N. REGIONALE ISOLA ES 4° DIAMO - NAPOLI.
IL TABLE SOPRALLUOGO TECNICO TERMINA ALLE ORE 11.30.
ESENTANO PRESENTE:

PER LA SOCIETÀ

GEOM. BRUNO FORMERIS

ING. GIOVANNI FERRARO

UNIVERSITÀ

PROF. RAFFAELE CIOFFI

CONTRATTO

ARCH. RAFFAELI CLEMENTE

VOD OS

DOT. ANTONIO RATTUCCI

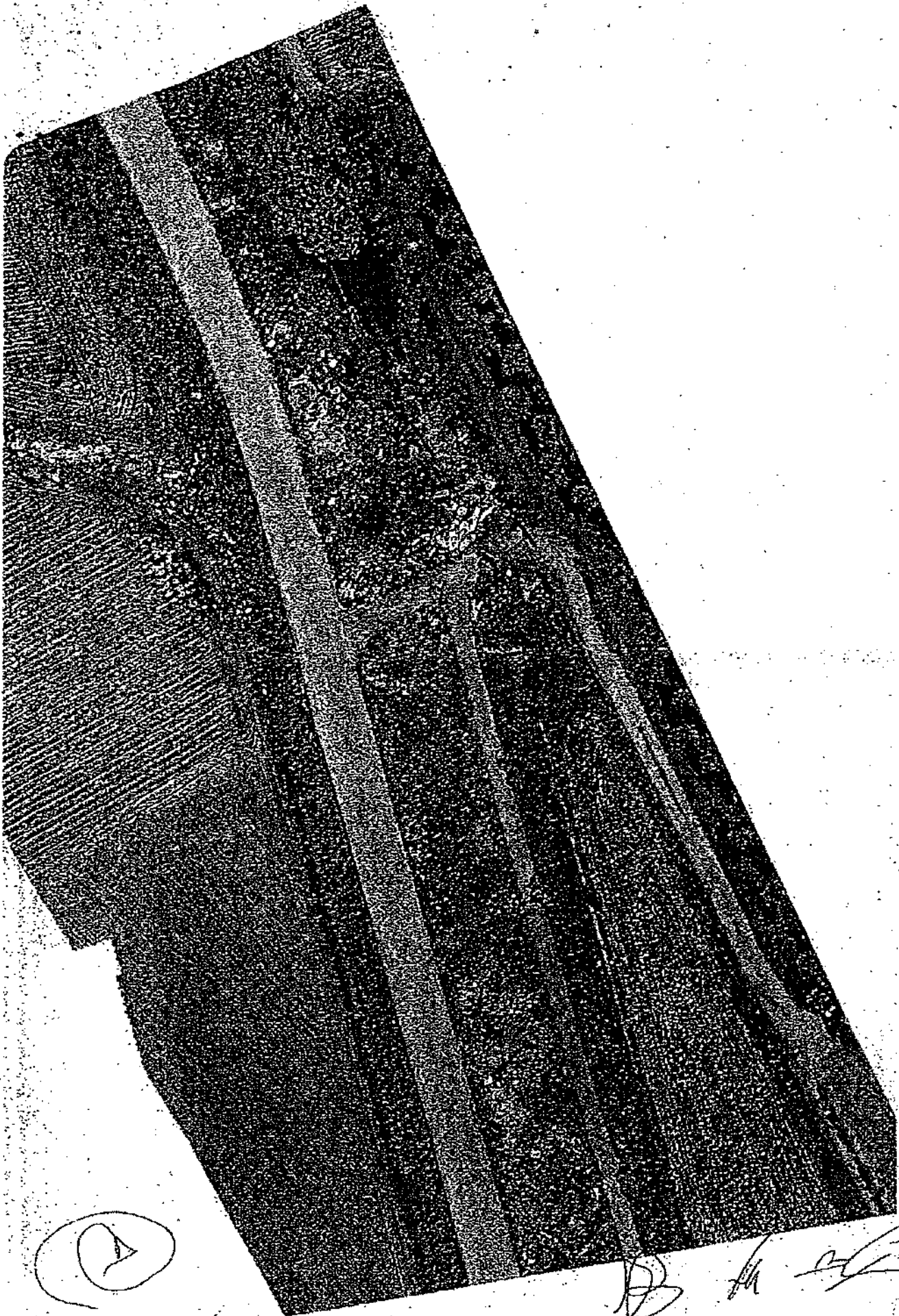
NOT. BERARDINO LITTADE

John Ben
Francesco

Raffaele Cioffi

Raffaele Clemente
my

Del. Cio



Handwritten signature or initials.

VERBALE TAVOLO TECNICO DEL 5/11/2019

Il giorno 5 Novembre 2019 alle ore 11.10 presso la Regione Campania "UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli" si tiene il tavolo tecnico richiesto, nell'ambito del procedimento AIA, dalla società Biotech srl per un "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)" PAUR CUP 8338.

Il presente tavolo tecnico, convocato con nota 659492/2019 è stato richiesto al fine di chiarire alcuni aspetti relativi al procedimento AIA ed in particolar modo per quanto concerne le criticità evidenziate dal Comune di Caivano nella nota acquisita al prot. regionale al n°483923/2019 nonché per quanto concerne il rispetto della fascia fluviale.

Al tavolo tecnico sono stati invitati:

- Comune di Caivano ;
- Università degli Studi di Napoli Parthenope;

Lo STAFF valutazioni ambientali è stato informato del tavolo tecnico a mezzo mail pec.

Risultano presenti:

- Comune di Caivano ;
- Università degli Studi di Napoli Parthenope;
- Regione Campania UOD 08.

Rispetto alle criticità evidenziate dal Comune di Caivano, la società Biotech ha inviato una nota di controdeduzioni, correlata di allegati tecnici, acquisiti al protocollo regionale al n° 665622/2019.

Il Responsabile del procedimento evidenzia che allo stato sono pervenuti i seguenti pareri:

- o ARPAC Dipartimento di Napoli: parere favorevole con prescrizioni (prot. 42495/2019);
- o Università di Napoli Parthenope: parere favorevole con prescrizioni del 29/05/2019;
- o Regione Campania UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli: parere favorevole con prescrizioni (prot. 381360/2019);
- o Città Metropolitana di Napoli: parere favorevole;
- o SNAM parere favorevole con prescrizioni;
- o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli: parere favorevole con prescrizioni;
- o l'ARPAC Direzione Generale che fornisce supporto tecnico allo STAFF Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania nella formulazione del parere VIA (parere propedeutico e vincolante per l'AIA): "non segnala la sussistenza allo stato di motivi ostativi all'esito favorevole dell'istruttoria, ferme restando le prescrizioni ritenute necessarie."

Il tavolo analizza in dettaglio le controdeduzioni tecniche effettuate dalla società Biotech alla sopracitata nota del Comune di Caivano, in particolar modo l' "Allegato tecnico - risposta alle osservazioni del comune di Caivano".

In particolare si analizzano nel dettaglio i seguenti punti della nota comunale:

- 43 - UBICAZIONE DELL'IMPIANTO
- 5- CRITICITÀ E NORMATIVE
- 6- SITUAZIONI TECNICOAMBIENTALI
- 7 - AMBIENTE IDROGRAFICO
- 9 - IMPATTI NEGATIVI SUL PAESAGGIO
- 10 - RUMORE

- 11 - EMISSIONI ODORIFERE
- 12 - TRAFFICO VEICOLARE
- 13 - QUADRO PROGETTUALE
- 14 - QUALITÀ AMBIENTE - BENESSERE E SALUTE UMANA
- 14 - REGILAGNI E FASCIA DI RISPETTO
- 15 - CONCLUSIONI¹

Si riporta di seguito un riscontro sintetico ai sopracitati punti.

L'area in oggetto è censita al catasto comunale al foglio 13 particella 36. Come da PRG vigente del Comune di Caivano, l'area ricade in Zona E2 b. - Zona Agricola produttiva - Seminativo irriguo ed orti. L'art. 12, comma 7 del D. Lgs. 387/2003 stabilisce che "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici". In realtà anche l'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, così come modificato dall'art. 22 del D.lgs. 205/2010, prevede la possibilità di ubicare gli impianti di trattamento rifiuti in zona agricola: "l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori".

Inoltre il DM 10.09.2010 riporta: "ai sensi dell'articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei" e del fatto che da consolidata giurisprudenza "è necessario verificare in concreto la compatibilità dell'impianto per l'area di localizzazione".

A seguito di un'attenta istruttoria, a tal fine si veda la nota protocollo 381360/2019 della Regione Campania UOD 08, si è dimostrato la compatibilità del sito con l'iniziativa in esame nel rispetto della normativa nazionale e regionale (D.Lgs. 152/06, D.Lgs. 387/03, PGRU Campania, LR 14/2016).

Il tavolo richiama il DM 2 Marzo 2018 del MISE riporta:

"gli impianti di biogas, dal quali si produce biometano, possono contribuire in misura notevole allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo agli agricoltori nuove possibilità di reddito"

e la Direttiva 2009/28/CE del parlamento europeo riporta:

"L'utilizzo di materiale agricolo come concimi, deiezioni liquide nonché altri rifiuti animali e organici per la produzione di biogas offre, grazie all'elevato potenziale di riduzione nelle emissioni di gas a effetto serra, notevoli vantaggi ambientali sia nella produzione di calore e di elettricità sia nell'utilizzo come biocarburanti."

L'iniziativa in esame, anche grazie alle molteplici misure di mitigazione e compensazione si muove in tale direzione. A seguito delle diverse criticità evidenziate dal rappresentante del comune di Caivano il tavolo prescrive le seguenti misure mitigative dell'impatto ambientale sul territorio:

- tubi disperdenti per le acque piovane;
- calcestruzzo green con TiO_2 e pigmenti di colore chiare per evitare effetto dell'isola di calore;
- tetto verde;
- recinzione realizzata con alberi ad alto fusto autoctoni;
- superfici permeabili: tutta la viabilità pedonale (marciapiedi) sarà realizzata mediante blocchi in cls forati per consentire la realizzazione di percorsi verdi;

¹ La numerazione utilizzata è quella riportata nella nota del Comune di Caivano. Non si sono corretti dei refusi di battitura per facilitare il confronto dei riferimenti utilizzati.

- presenza di aiuole con vegetazione autoctona con un sistema di recupero dell'acqua piovana;

- sistema di recupero dell'acqua piovana: il sistema di recupero dell'acqua piovana prevede di dividere l'acqua meteorica in diverse aliquote:

- serbatoi dedicati per le attività interne (es lavaggio ruote degli automezzi, piazzale, etc...)
- serbatoi di accumulo acqua per innaffiare le aree verdi (superfici di copertura a verde);
- sistema drenante per disperdere l'acqua nel terreno;

-il tavolo analizzati in dettaglio detti interventi, al fine di garantire i massimi standard di sicurezza ambientale, prescrive, come ulteriore misura migliorativa l'utilizzo di materiali riciclati nella realizzazione dell'opera (es. calcestruzzo riciclato). " -Prescrizione tavolo tecnico n° 10 del 26.02.2019-;

-Misura di sostegno alla filiera corta - scontistica del 15% sul conferimento degli scarti di origine agro-forestale prodotti in un raggio di 70 km dalla sede dello stabilimento;

-Borse di studio per studenti meritevoli residenti nel Comune di Caivano

-Assumere n° 10 dipendenti residenti nel Comune di Caivano e di utilizzare per le sue attività in outsourcing manodopera ed aziende locali;

-Realizzazione di una piattaforma WEB con i dati della centralina accessibili per tutti i cittadini;

-Acquisto di una centralina per il monitoraggio in continuo degli inquinanti da fornire in comodato d'uso gratuito e perpetuo ad ARPAC;

-Al fine di favorire la vocazione agricola dell'area, come ulteriore misura di mitigazione, la società Biotech si impegna sin d'ora a fornire il compost di qualità a costo zero, comprensivo di trasporto e posa, agli agricoltori distanti fino ad 1 km dall'impianto e ad accettare, sempre a costo zero, i loro sfalci di potatura.

Su espressa richiesta del Comune di Caivano, si richiede la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti sversati illegalmente.

Si prescrive altresì l'installazione di videocamere di sorveglianza a presidio del territorio.

La società Biotech evidenzia che nella redazione del progetto in esame ha seguito le "BEST PRACTICE indicate dall'Unione Europea SWD(2012) 101 final/2" per tutelare la biodiversità ed il paesaggio rurale.

Dopo un'ampia discussione il tavolo conviene che le scelte progettuali e misure mitigazione adottate permettono la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e la tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale nel rispetto della normative vigente.

La scelta localizzativa effettuata dalla società Biotech ha tenuto conto anche delle difficoltà nel trovare altri siti idonei nell'ambito del territorio corrispondente all'ATO NA 1, con particolare riferimento alla compatibilità/disponibilità delle aree industriali presenti, in ossequio a quanto riportato dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania.

Il tavolo tecnico prende atto della nota del direttore dell'ASI della Provincia di Napoli n° prot. 2845 del 15/07/19 in cui si evidenzia la non "disponibilità immediata" di un lotto di terreno con le caratteristiche richieste.

Nell'ambito del processo localizzativo, la società proponente ha analizzato anche l'area industriale di Acerra come possibile alternativa, evidenziando molteplici elementi di criticità. In riferimento a tale aspetto si prende atto anche della nota del Comune di Acerra (acquisita al prot. regionale 379844 del 17/06/19) in merito alla valutazione cumulativa degli impatti ambientali e alla presenza di molteplici aziende ad elevato impatto ambientale nell'area ASI di Acerra nonché delle problematiche inerenti la caratterizzazione e la bonifica dei suoli (allo stato sono presenti diversi

superamenti delle CSC). La società proponente illustra la mancanza di siti idonei, caratterizzati da un'ampia distanza dalle abitazioni, negli altri Comuni dell'ATO NA 1.

Il deficit impiantistico, per la sola FORSU, della regione Campania è di circa 370.000 t/a. Pertanto l'iniziativa in esame, in grado di trattare molteplici codici CER, è in linea con i principi dell'autosufficienza impiantistica e di prossimità. Oggi inoltre, oltre la FORSU, molte tipologie di rifiuti (fanghi etc...) sono smaltiti fuori regione oppure all'estero.

Ad ogni buon fine è opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 181, comma 5 del D.Lgs. 152/06 *"Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero"*. Da questa disposizione discende che nel caso dei rifiuti urbani differenziati destinati al recupero il sopracitato principio di autosufficienza non è cogente, al massimo può essere visto come un principio migliorativo.

Le tecnologie impiantistiche proposte (processo WET) risultano ben collaudate in analoghe realtà nazionali ed internazionali. In particolare l'uso di bioreattori del tipo CSTR (Completely Stirred Tank Reactor) è presente nella letteratura scientifica di riferimento da vari decenni. Inoltre le misure di mitigazione ambientale e la bassissima densità abitativa dell'area permettono di escludere pericoli, anche solo potenziali, per l'ambiente e la salute umana.

Quindi per quanto concerne il principio di precauzione/prevenzione, nel caso di specie, non vi è incertezza sull'esistenza o sulla portata dei rischi per la salute o l'ambiente, essendo gli stessi valutati in modo analitico dai diversi enti partecipanti alle riunioni della Conferenza di Servizi.

L'impianto in esame non produce energia ma biometano, che è un combustibile gassoso proveniente da fonti rinnovabili. Infatti l'istanza presentata è stata valutata considerando il recupero di materia (R3), in particolare biometano e compost, e non il recupero energetico che prevedrebbe, tra l'altro, un altro codice di trattamento (R1).

L'impianto in esame produce un biocombustibile da fonte rinnovabile e pertanto è in linea con il principio dello sviluppo sostenibile così come ribadito dalla recente sentenza del TAR MOLISE n° 15/2018 e dalla Direttiva 2009/28/ce del parlamento europeo:

"Per consentire il rapido sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili e alla luce della loro grande utilità complessiva in termini di sostenibilità e di ambiente, gli Stati membri... dovrebbero tenere conto del contributo delle fonti energetiche rinnovabili al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e di cambiamenti climatici, in particolare rispetto agli impianti di energia non rinnovabile."

Il tavolo richiama la sentenza della Corte Costituzionale n° 199/14, che conferma un consolidato orientamento giurisprudenziale, *"la produzione da fonti rinnovabili non fossili è, per definizione, protettiva dell'ambiente (ex plurimis, sentenze n. 308, n. 192, n. 107, n. 67, n. 44 del 2011, n. 366 e 119 del 2010 e n. 282 del 2009)."*

Nella documentazione tecnica consegnata la società Biotech srl ha dimostrato:

- il rispetto dei limiti acustici;
- il rispetto dei limiti delle emissioni atmosferiche ed in particolare delle emissioni

odorigene;

- la mancanza di pericoli per l'ambiente e la salute umana;
- la compatibilità del sistema viario di accesso al sito e del traffico indotto;
- l'adozione di adeguate misure per la prevenzione degli incendi e delle emergenze;
- l'applicazione delle Best Available Technologies, in particolare per quanto riguarda i sistemi di impermeabilizzazione e protezione della falda, ed in generale per i sistemi di protezione ambientale e riduzione degli impatti;
- di applicare molteplici misure di mitigazione al fine di ridurre gli impatti ambientali e rendere compatibile l'iniziativa proposta con il sito in esame;

Gli enti partecipanti al tavolo tecnico reputano condivisibili le osservazioni effettuate dalla società Biotech.

Il tavolo evidenzia che l'impianto in esame coinvolge molteplici interessi di pubblico interesse, per quanto già l'art. 172 del D. Lgs 152/06 specifica che la "La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse". Si riportano di seguito, in sintesi, i principali vantaggi pubblici dell'iniziativa, in parte già indicati nella nota prot. 381360/2019:

- 1) produzione di un combustibile "green" (biometano - l'impianto proposto rientra tra gli interventi "di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti." D.Lgs. 387/03 e D.lgs. n. 28/2011 e legge n. 116/2014);
- 2) riduzione del gap impiantistico della Regione Campania per gli impianti di trattamento della frazione organica di rifiuti urbani da raccolta in maniera differenziata e avvicinamento agli obiettivi fissati dal DPCM 7 marzo 2016 "Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni";
- 3) riduzione della movimentazione di rifiuti prodotti (fanghi) dal depuratore di Omo Morto;
- 4) necessità di ridurre l'infrazione comunitaria per l'emergenza rifiuti in Campania;
- 5) gli impianti di biogas, dai quali si produce biometano, possono contribuire in misura notevole allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo agli agricoltori nuove possibilità di reddito (DM 02.03.2018 MISE)
- 6) "il biometano risulta una risorsa utile ai fini della sostituzione dell'utilizzo dei combustibili e dei carburanti di origine fossile e quindi anche per la riduzione delle emissioni di gas serra;" (DM 02.03.2018 MISE)
- 7) "la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente.....costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell'ordinamento statale dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997" (Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 9.03.2005, n. 971 - TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 3707, del 16.07.2013).
- 8) l'Italia....." è in ritardo per il target di fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, e che pertanto..... occorre dare priorità al biometano da impiegare nel settore dei trasporti" (DM 02.03.2018 MISE)
- 9) è "Ritenuto opportuno promuovere l'utilizzo del biometano privilegiando in ogni caso il biometano avanzato e la sua produzione a partire da rifiuti e sottoprodotti e colture di integrazione, sia per coerenza con la disciplina vigente in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica e dei biocarburanti, sia per favorire l'integrazione delle attività agricole tradizionali con la produzione di energia da biomasse;" (DM 02.03.2018 MISE)
- 10) "il biometano di produzione nazionale può costituire un elemento importante per la sicurezza degli approvvigionamenti essendo slegato da possibili interruzioni sulle



grandi reti di trasporto internazionali del gas naturale;" (DM 02.03.2018 MISE)

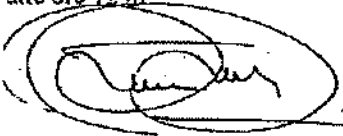
Al termine di un'ampia discussione, dopo aver analizzato nel dettaglio le criticità indicate nella nota del Comune di Caivano, anche in considerazione delle molteplici misure di mitigazione e compensazione ambientale prescritte Biotech, il tavolo tecnico ritiene superate dette criticità.

Per quanto concerne la valutazione del vincolo paesaggistico si rimanda alle determinazioni che faranno la "Regione Campania 50 09 94 STAFF Pianificazione paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi" e la "Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli". Si richiama il sopralluogo tecnico in situ del 29/10/2019, per quanto riguarda il vincolo fluviale ed il relativo rispetto della fascia di protezione fluviale.

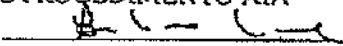
In merito alla posizione dell'amministrazione comunale il rappresentante del Comune richiama le delibere di Consiglio Comunale n° 78 del 23/11/2010, delibera di Consiglio Comunale n°98 del 21/11/2012.

Il tavolo tecnico termina alle ore 1230

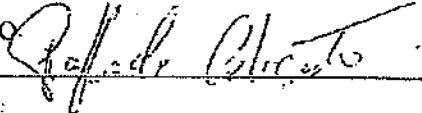
IL DIRIGENTE

Dott. Antonio Ramondo 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AIA

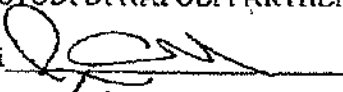
Dott. Berardino Limone 

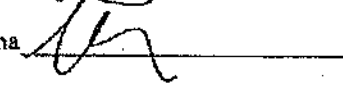
COMUNE DI CAIVANO

Arch. Raffaele Coliento 

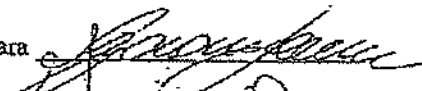
Sig.ra Anna De Lucia

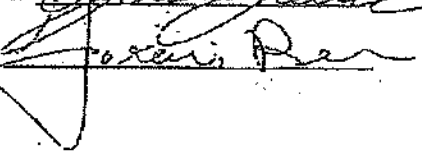
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE

Prof. Ing. Raffaele Cioffi 

Prof. Ing. Antonio Forcina 

BIOTECH SRL

Dott. Ing. Giovanni Ferrara 

Geom. Bruno Forneris 

VERBALE TAVOLO TECNICO DEL 20/11/2019

Il giorno 20 Novembre 2019 alle ore 10.30 presso la Regione Campania "UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli" si è tenuto il tavolo tecnico richiesto, nell'ambito del procedimento AIA, dalla società Biotech srl per un *"Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)"* PAUR CUP 8338.

La società Biotech, così come richiesto verbalmente nel tavolo tecnico del 07/10/19, ha inviato una nota correlata di allegati tecnici, acquisiti al protocollo regionale al n° 665622/2019, relativa alla progettazione di dettaglio dell'area di accesso al sito.

L'Università degli Studi di Napoli Parthenope, che fornisce supporto tecnico alla Regione Campania "UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli" consegna in data odierna, nell'ambito del presente tavolo tecnico, un aggiornamento del rapporto tecnico già inviato in data 29/05/2019.

Il Responsabile del procedimento evidenzia che allo stato sono stati rilasciati i seguenti pareri:

- ARPAC Dipartimento di Napoli: parere favorevole con prescrizioni (prot. 42495/2019) anche a seguito del rapporto tecnico dell'Università di Napoli Parthenope: parere favorevole con prescrizioni del 20/11/2019;
- Regione Campania UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli: parere favorevole con prescrizioni (prot. 381360/2019);
- Città Metropolitana di Napoli: parere favorevole;
- SNAM parere favorevole con prescrizioni;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli: parere favorevole con prescrizioni;
- l'ARPAC Direzione Generale che fornisce supporto tecnico allo STAFF Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania nella formulazione del parere VIA (parere propedeutico e vincolante per l'AIA): *"...non segnala la sussistenza allo stato di motivi ostativi all'esito favorevole dell'istruttoria, ferme restando le prescrizioni ritenute necessarie."*
- Ente Idrico Campano - idoneità tecnica sul funzionamento dello scarico nel collettore comprensoriale, posizione espressa nel tavolo tecnico del 07/10/2019;
- Comune di Caivano: parere rilasciato con nota inviata a mezzo pec ed acquisita al protocollo regionale n° 483923/2019;

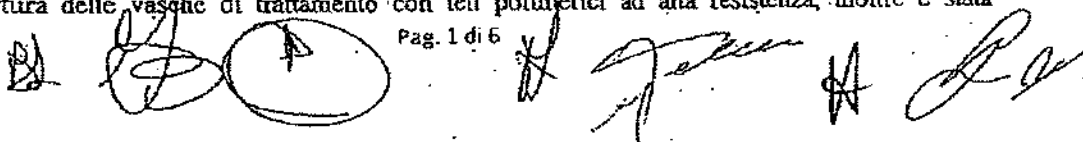
In merito al sopracitato parere comunale, lo stesso è stato superato a seguito delle controdeduzioni fornite dalla società Biotech nel tavolo tecnico del 05/11/2019 e con nota acquisita al protocollo regionale n° 665622/2019. Si riporta un estratto del sopracitato tavolo tecnico:

"Al termine di un'ampia discussione, dopo aver analizzato nel dettaglio le criticità indicate nella nota del Comune di Caivano, anche in considerazione delle molteplici misure di compensazione ambientale proposte e dalla risposte puntuali fornite dalla Biotech, il tavolo tecnico ritiene superate dette criticità."

In merito alla nota ASL NA 2 Nord prot. 208257 del 15/10/2018, richiamata dalla nota Regione Campania UOD08-Università Parthenope prot. 30422 del 16/01/2019, la società Biotech illustra e commenta gli elaborati: 18.012.SA1.PTD-1.0, -2.0, -3.0, -4.0, -6.0, -9.0, -34.0, nonché la risposta alla richiesta di chiarimenti sopracitata effettuata anche a mezzo di rendering 3D (cfr. nota acquisita al prot. reg. 138029/2019).

Il tavolo approfondisce gli aspetti concernenti il rischio biologico, le emissioni atmosferiche e quelle odorigene, anche mediante l'approfondimento della letteratura scientifica di riferimento indicata dalla società proponente nella nota prot. reg. 665622/2019 ALL.2 (cfr. J. Elmerdahl Olsen et al. 1986, Ugochukwu C. et al., 2018).

Così come richiesto dall'ASL NA 2 Nord e dall'Università Parthenope la società Biotech provvederà alla copertura delle vasche di trattamento con teli polimerici ad alta resistenza, inoltre è stata



intensificata l'attività di controllo durante le fasi di esercizio per il monitoraggio delle emissioni diffuse.

Vengono illustrate le modalità di trattamento del digestato solido digerito e disidratato. Detto materiale sarà gestito all'interno del capannone utilizzato per la sezione aerobica di compostaggio. Si precisa che l'intero capannone è tenuto in depressione e l'aria verrà trattata con un sistema di abbattimento scrubber e biofiltro nel rispetto delle Migliori Tecnologie Disponibili.

In merito al parametro "polveri", si evidenzia che le Linee guida ARTA prevedono un limite pari a 10 mg/Nm^3 , nel caso in esame il valore emissivo per la definizione dell'efficienza impiantistica è stato posto pari a 5 mg/Nm^3 , valore cautelativo riferito ad un trattamento biologico dei rifiuti. Per quanto concerne i limiti del parametro NH_3 a fronte di un massimo di 20 mg/Nm^3 previsto dalle BAT 2018, in modo cautelativo si è prescritto un limite di 5 mg/Nm^3 .

Si prende atto dell'applicazione delle BAT di settore edizione 2018, nonché di soluzioni progettuali atte a ridurre il tempo di permanenza all'interno dell'impianto di materiale putrescibile. La soluzione tecnica proposta infatti non prevede "lo scarico dei rifiuti in fossa" ed il caricamento tramite "ragno meccanico", soluzione che intrinsecamente comporta la permanenza di residui di materiali putrescibili nella vasca di raccolta. Il progetto in esame prevede lo scarico a raso ed il caricamento mediante mezzi meccanici, nonché il lavaggio con idropulitrice delle aree di trattamento dopo ogni turno di lavoro, con evidente mancanza di ristagno di percolato e materiale biodegradabile, riducendo alla fonte la possibilità di avere emissioni odorigene nella fase di stoccaggio, che notoriamente è una delle più impattanti.

Le simulazioni effettuate dalla società proponente, in termini di rumore e dispersione degli odori/inquinanti sono cautelative, infatti nelle impostazioni di calcolo non si è tenuto conto "dell'effetto di attenuazione della vegetazione posizionata come recinto naturale".

E' opportuno riportare, anche con specifico riferimento all'area in cui è stato ubicato l'opificio, quanto indicato nella D.G.R. Lombardia 15/02/2012 - n. IX/3018, "a seconda della zona in cui l'impianto viene a trovarsi, una data intensità del disturbo può limitare o meno l'utilizzo dell'area interessata. Infatti in una zona residenziale dove vi sono delle attività antropiche per periodi prolungati, la sola percezione dell'odore può limitare fortemente la fruibilità degli spazi, mentre in una zona agricola la presenza di un moderato disturbo olfattivo non impedisce che l'area possa essere utilizzata".

Dalle tavole di simulazione allegate all'istanza ed esaminate (cfr. Allegato IV_5 - Simul. disp. biofiltro per COT, H₂S, P₂S e Odori, Allegato IV_4 - Simulazione dispersioni caldeie per CO e NO_x), in mancanza di limiti di riferimento nazionali per le emissioni diffuse, è possibile osservare il rispetto delle raccomandazioni fornite dall'OSHA PELs (permissible exposure limits) e dal "Centers for Disease Control and Prevention" degli Stati Uniti d'America.

Il tavolo prescrive altresì le seguenti indicazioni impiantistiche:

- assicurare la stabilità del funzionamento dei digestori anche con un monitoraggio continuo dei principali parametri di processo (t, pH, livello, etc.);
- utilizzare dei sistemi/metodologie antischiuma all'interno dei digestori;
- prevedere l'installazione di sistemi di segnalazione tempestiva dei guasti.

Il tavolo richiama e conferma le misure di mitigazione già indicate nella riunione tecnica del 05/11/2019:

- tubi disperdenti per le acque piovane;

- calcestruzzo green con TiO_2 e pigmenti di colore chiare per evitare effetto dell'isola di calore;

- tetto verde;

- recinzione realizzata con alberi ad alto fusto autoctoni;

- superfici permeabili: tutta la viabilità pedonale (marciapiedi) sarà realizzata mediante blocchi in cls forati per consentire la realizzazione di percorsi verdi;

- presenza di aiuole con vegetazione autoctona'con un sistema di recupero dell'acqua piovana;
- sistema di recupero dell'acqua piovana: il sistema di recupero dell'acqua piovana prevede di dividere l'acqua meteorica in diverse aliquote:
 - * serbatoi dedicati per le attività interne (es lavaggio ruote degli automezzi, piazzale, etc..)
 - * serbatoi di accumulo acqua per innaffiare le aree verdi (superfici di copertura a verde);
 - * sistema drenante per disperdere l'acqua nel terreno.
- il tavolo analizzati in dettaglio detti interventi, al fine di garantire i massimi standard di sicurezza ambientale, prescrive, come ulteriore misura migliorativa l'utilizzo di materiali riciclati nella realizzazione dell'opera (es. calcestruzzo riciclato)."-Prescrizione tavolo tecnico aia del 26.02.2019-;
- Misura di sostegno alla filiera corta - scontistica del 15% sul conferimento degli scarti di origine agro-forestale prodotti in un raggio di 70 km dalla sede dello stabilimento;
- Borse di studio per studenti meritevoli residenti nel Comune di Caivano
- Assumere n° 10 dipendenti residenti nel Comune di Caivano e di utilizzare per le sue attività in outsourcing manodopera ed aziende locali;
- Al fine di favorire la vocazione agricola dell'area, come ulteriore misura di mitigazione, la società Biotech si impegna sin d'ora a fornire il compost di qualità a costo zero, comprensivo di trasporto e posa, agli agricoltori distanti fino ad 1 km dall'impianto e ad accettare, sempre a costo zero, i loro sfalci di potatura;
- Realizzazione di una piattaforma WEB con i dati della centralina accessibili per tutti i cittadini;
- Acquisto di una centralina per il monitoraggio in continuo degli inquinanti da fornire in comodato d'uso gratuito e perpetuo ad ARPAC;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti sversati illecitamente nell'area antistante il sito in esame;
- installazione di un sistema di videosorveglianza a presidio e tutela del territorio.

Il tavolo precisa, in merito allo smaltimento dei rifiuti, che la prescrizione è inerente solo la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti superficiali.

In particolare gli ultimi quattro punti sono ritenuti dall'ASL NA 2 Nord particolarmente importanti in quanto possono avere effetti significativi per prevenire i rischi sulla salute della popolazione. Per tale motivo, anche in base alle osservazioni del tavolo, il tavolo prescrive alla società Biotech srl di predisporre, prima dell'attività di smaltimento, un ideo piano operativo in cui si evincano anche le modalità di monitoraggio delle componenti aerodisperse.

Inoltre il tavolo condivide a fa proprio quanto riportato nel parere dell'Università di Napoli Parthenope, con particolare riferimento alle prescrizioni impiantistiche e di monitoraggio (cfr. i punti di campionamento dell'impianto dovranno essere realizzati nel rispetto della UNI EN 15259:2008 e UNI 16911:2013, le attività strumentali previste nel PMeC dovranno essere svolte da un laboratorio certificato ACCREDIA, si prescrive di rispettare i seguenti parametri per il compost in uscita, etc...).

Dopo un'ampia discussione il tavolo conviene che l'utilizzo delle Best Available Technologies, le scelte progettuali, le misure mitigazione e compensazione adottate, nonché le prescrizioni degli enti permettono di superare le criticità evidenziate, di rendere l'iniziativa compatibile con il territorio e gli impatti dell'impianto, diretti ed indiretti, trascurabili per l'ambiente e la salute della popolazione.

In riferimento all'impatto consumo del suolo del suolo, già trattato nel tavolo tecnico del 26/02/2019, la società consegna una relazione specialistica, redatta in ossequio alle norme della famiglia UNI 14040, in cui si evincono in modo quantitativo, i vantaggi nell'utilizzo di EoW nei materiali da

costruzione, e la riduzione del sopracitato impatto. In considerazione della possibilità di assegnare ulteriori misure di compensazione ambientale alla società Biotech, così come indicato nella nota della Regione Campania UOD 08 prot. 381360 del 17/06/2019, l'avvocato Assante evidenzia la necessità di rispettare, nell'ambito del procedimento PAUR, quanto indicato dall'allegato 2 lettera h) del DM 10/09/2010. L'avvocato Assante illustra al tavolo l'elevato costo delle misure di compensazione ambientale prescritte fino ad ora dagli Enti sia nella fase di attuazione che di mantenimento delle stesse (cfr. smaltimento rifiuti sversati illegalmente, sistema di videosorveglianza a presidio del sito, utilizzo di materiali riciclati, borse di studio, riduzione del costo di conferimento dei rifiuti agricoli per le aziende vicine l'impianto, etc.). Il tavolo, anche ribadendo la necessità di applicare le prescrizioni impartite dagli enti, reputa condivisibile la richiesta della società.

Per quanto concerne l'autosufficienza impiantistica ed il principio di prossimità la società Biotech richiama la relazione tecnica "Monitoraggio congiunto sull'attuazione degli interventi previsti nel PRGRU Regione Campania" redatto dal "Gruppo tecnico operativo ex art. 3 del Protocollo per il monitoraggio congiunto del PRGRU Regione Campania" il 16/03/2018, ed in particolare i seguenti passaggi:

"In base ai valori, dettagliati nelle pagine successive, si potrà notare, ad esempio, come la maggior parte degli ATO della Campania, per quanto attiene la raccolta differenziata, sia già in linea con gli indirizzi di Piano. Fanno eccezione quelli di Napoli città (ATO Napoli 1) e di Avellino che risultano in ritardo, ma per i quali le politiche di attuazione del PRGRU prevedono un particolare sostegno al fine di incrementarne la percentuale di RD"

"Dall'analisi per singolo ATO si evidenzia che, rispetto agli obiettivi di piano del 2016, i motivi di tale ritardo vanno a concentrarsi nell'ATO Napoli 1 con il 37% rispetto al 45% previsto dal PRGRU."

"compostaggio (fabbisogno di 745.000 t/a a regime)."

A fronte di un fabbisogno di 745.000 t/a, il deficit impiantistico della regione Campania, per la sola FORSU, è di circa 370.000 t/a. Si evidenzia che l'iniziativa in esame è in grado di trattare molteplici codici CER e non soltanto la frazione umida dei rifiuti urbani. Oggi inoltre, oltre alla FORSU, molte tipologie di rifiuti (fanghi, etc.) sono smaltite fuori regione oppure all'estero.

Ad ogni buon fine è opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 181, comma 5 del D.Lgs. 152/06 "Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero".

Il tavolo prende atto che l'iniziativa in esame è in linea con i principi dell'autosufficienza impiantistica e di prossimità, e permetterà sia la riduzione del deficit impiantistico sia contribuirà al conseguimento degli obiettivi individuati dalla L.R. n. 14/2016 smi, con particolare riferimento a quanto indicato dall'art. 6. Nello specifico, l'impianto in esame rispetta i contenuti del PRGRU e PRGRS e potrà consentire alla Regione Campania di avvicinarsi alla chiusura del procedimento Commissione/Italia (C297/08, EU:C:2010:115) per cui "la Repubblica italiana, non avendo adottato, per la regione Campania, tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, non avendo creato una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti". A seguito di detto inadempimento "la Corte reputa opportuno, nell'esercizio del suo potere discrezionale, fissare una

penalità giornaliera di EUR 120.000. Tale ammontare è suddiviso in tre parti, ciascuna pari ad un importo giornaliero di EUR 40.000, calcolate per categoria di impianti (discariche, termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti organici)."

Il tavolo richiama i molteplici vantaggi di pubblico interesse ed il rispetto delle norme di settore, in parte già indicati nel tavolo tecnico del 5/11/2019:

- 1) produzione di un combustibile "green" (biometano - l'impianto proposto rientra tra gli interventi "di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti." D.Lgs. 387/03 e D.lgs. n. 28/2011 e legge n. 116/2014);
- 2) riduzione del gap impiantistico della Regione Campania per gli impianti di trattamento della frazione organica di rifiuti urbani da raccolta in maniera differenziata e avvicinamento agli obiettivi fissati dal DPCM 7 marzo 2016 "Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni";
- 3) riduzione della movimentazione di rifiuti prodotti (fanghi) dal depuratore di Omo Morto;
- 4) necessità di ridurre l'infrazione comunitaria per l'emergenza rifiuti in Campania;
- 5) gli impianti di biogas, dai quali si produce biometano, possono contribuire in misura notevole allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo agli agricoltori nuove possibilità di reddito (DM 02.03.2018 MISE)
- 6) "il biometano risulta una risorsa utile ai fini della sostituzione dell'utilizzo dei combustibili e dei carburanti di origine fossile e quindi anche per la riduzione delle emissioni di gas serra;" (DM 02.03.2018 MISE)
- 7) "la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente.....costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell'ordinamento statale dalla legge l° giugno 2002, n. 120, concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997")" (Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 9.03.2005, n. 971 - TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 3707, del 16.07.2013).
- 8) l'Italia....." è in ritardo per il target di fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, e che pertanto..... occorre dare priorità al biometano da impiegare nel settore dei trasporti" (DM 02.03.2018 MISE)
- 9) è "Ritenuto opportuno promuovere l'utilizzo del biometano privilegiando in ogni caso il biometano avanzato e la sua produzione a partire da rifiuti e sottoprodotti e colture di integrazione, sia per coerenza con la disciplina vigente in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica e dei biocarburanti, sia per favorire l'integrazione delle attività agricole tradizionali con la produzione di energia da biomasse;" (DM 02.03.2018 MISE)
- 10) "il biometano di produzione nazionale può costituire un elemento importante per la sicurezza degli approvvigionamenti essendo slegato da possibili interruzioni sulle grandi reti di trasporto internazionali del gas naturale;" (DM 02.03.2018 MISE)
- 11) "La Regione Campania riconosce la validità dei principi dell'economia circolare, per cui i rifiuti di un processo di produzione e consumo circolano come nuovo ingresso nello stesso o in un differente processo" (Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14. e smi);
- 12) Per raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione: ... f) promuove lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le frazioni differenziate che per il rifiuto residuale; (Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14. e smi);

L'ASL esaminata esclusivamente sotto il profilo-igenico sanitario la documentazione presentata alla

Regione Campania, riguarda alla competenza del servizio igiene pubblica alla realizzazione di quanto richiesto, come riportato nelle relazione nei grafici allegati all'istanza, esprime parere favorevole al rilascio del provvedimento autorizzativo. Il tavolo ribadisce che ogni variazione del progetto deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

L'ASL ribadisce inoltre la competenza dell'autorità comunale in merito alla licità dell'edilizia urbanistica.

Il dirigente dell'UOD 501708 chiede che il verbale del tavolo tecnico, con i relativi pareri espressi, venga acquisito in sede di conferenza di servizi.

Il tavolo tecnico termina alle ore 1230

IL PRESIDENTE

dottor Antonio Ramondo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AIA

Dott. Berardino Limone

ASL NA 2 NORD

Dott. Peluso Angelo

Dott. Pecoraro Pasquale

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE

Prof. Ing. Raffaele Cioffi

BIOTECH SRL

Dott. Ing. Giovanni Ferrara

Geom. Bruno Fomertis

5/3/2020

https://webmail.pec.actalis.it/layout/origin/html/printMsg.html?v_v=4r2b25.20191122_0830&confid=&folder=SU5CT1g=&msgid=319...

Da "uod.501708@pec.regione.campania.it" <uod.501708@pec.regione.campania.it>

A "valutazioni ambientali staff" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data giovedì 5 marzo 2020 - 13:03

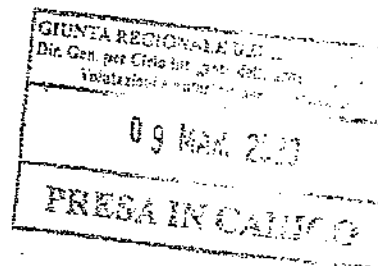
Del Piano
enf 8338

PAUR Biotech- Parere aggiornato per la Conferenza di servizi

Allegato(i)

ALLEG_parere_biotech_12.03.2020.zip (18762 Kb)

PAUR Biotech- Parere aggiornato per Conferenza.7z (12022 Kb)



ALLEGATO 15
al Rapporto Finale
11



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale

Sviluppo Economico e Attività Produttive

U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

staff.501792@pec.regione.campania.it

Alla Regione Campania

Direzione Generale 17- Ciclo Integrato
delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed
Autorizzazioni Ambientali
Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni
Ambientali

Via A. De Gasperi, 28
80133 Napoli

c.a. Dirigente

Avv. Simona Brancaccio

OGGETTO: CUP 8338 – trasmissione parere.

PREMESSO che:

- a) con Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b) il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- c) il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d) il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto, nel caso di specie, con la procedura del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art.27bis del D.Lgs.152/2006;
- e) lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f) con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29

Centro Direzionale Isola A6 – Napoli 80143 –P.I. 80011990639
081/7966906



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale

Sviluppo Economico e Attività Produttive

U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;

- g) con DD. n. 50/2011, pubblicato sul BURC n. 14/2011, sono stati dettati i criteri per la uniforme applicazione delle "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs 387/03 per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi emanate con DM (MISE) 10/9/2010 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/9/2010;
- h) con D.D. 516/2011 AGC 12/Sett04/Serv.03 sono stati forniti i criteri procedurali per la autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
- i) la Giunta Regionale con deliberazione n. 325/2013 ha dettato una Disciplina di completamento in materia di autorizzazioni energetiche; j) che la Giunta Regionale con deliberazione n. 48/2014 ad oggetto "Revoca della DGR 1642/09 e disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.lgs. 387/2003" ha, tra l'altro, dettato una Disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.lgs. 387/2003;
- j) la Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 28/03/2014 (BURC n. 25 del 15/04/2014) ha stabilito di subordinare l'emissione dei decreti di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.lgs 387/03, inerente impianti per la produzione di energia da biogas proveniente da trattamenti biologici della Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani, al rispetto delle prescrizioni individuate nel documento A allegato alla deliberazione medesima ed escludendo dal campo di applicazione i soli impianti proposti dai Comuni e dalle loro forme associative regolarmente costituite, dalle società partecipate totalmente da Enti Locali, ovvero dalle società ed enti che siano soggetti al controllo analogo da parte degli Enti Locali;
- k) la Delibera di Giunta Regionale n. 15 del 15/01/2020 ha approvato i nuovi requisiti necessari al rilascio dei decreti di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.lgs 387/03, inerente agli impianti per la produzione di biogas proveniente da trattamenti biologici della Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani come indicati nell'allegato A alla presente Deliberazione che sostituisce integralmente il documento A allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 28/03/2014;
- l) ai sensi dell'Allegato A della D.G.R. n. 15 del 15/01/2020 ai fini dell'emissione del decreto di Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.lgs 387/03 e ss.mm.ii., inerente a impianti per la produzione di biogas proveniente da trattamenti biologici della Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani, il proponente dell'istanza di autorizzazione dovrà risultare in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere regolarmente iscritto nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio, con un codice attività coerente con l'attività di costruzione e gestione di impianti per il trattamento di rifiuti a recupero e/o smaltimento;
2. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge Fallimentare e da altre leggi speciali, o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dal D.lgs n. 159/2011;



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
Sviluppo Economico e Attività Produttive
U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia*

4. non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Regione Campania che abbiano cessato il rapporto di lavoro con l'Ente da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo;
5. essere in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001;

VISTA l'istanza presentata dalla società Biotech S.r.l. con nota prot. della Regione Campania n. 2018.570888 dell'11/09/2018e con CUP 8338 per il progetto di un "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)";

VISTO e CONSIDERATO che il progetto proposto riguarda la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità;

VISTA la richiesta di integrazione effettuata dalla Regione Campania con nota prot. 50254 del 24/01/2019 rettificata con nota prot. n. 61159 del 29/01/2019;

VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi del 17 maggio 2019, con riferimento alla V riunione, nella quale è stato stabilito di riavviare il procedimento con salvezza delle fasi e delle attività istruttorie e consultive già espletate e di procedere allo svolgimento di un'ulteriore fase di consultazione limitatamente agli aspetti di tutela del paesaggio;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente in data 28 novembre 2019, acquisita al protocollo della Regione Campania al n.724325, per così come stabilito nella V riunione di lavoro del 16 settembre 2019 della suddetta Conferenza dei Servizi;

DATO ATTO che in data 13 gennaio 2020 è stato pubblicato l'Avviso pubblico per lo svolgimento dell'ulteriore fase di consultazione inerente alla tutela del paesaggio nell'ambito della procedura di VIA;

VISTO e CONSIDERATA la documentazione presentata, anche in fase di integrazione, e pubblicata dalla Regione Campania: al
http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8338_prot_2_018.570888_del_11-09-2018.via;

In particolare l'impianto in esame si propone di trattare 60.000 tonnellate di RU e scarti agro-alimentari e 20.000 t di scarti di potature ed assimilabili. L'impianto è inoltre dotato di una sezione di digestione anaerobica per la valorizzazione del contenuto energetico del rifiuto organico attraverso la produzione di biogas e successiva purificazione a biometano.

CONSIDERATO che il proponente ha la disponibilità delle aree in ragione del contratto depositato in uno al progetto e regolarmente registrato;



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale

Sviluppo Economico e Attività Produttive

U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

DATO ATTO delle posizioni in merito all'iniziativa del proponente da parte delle Amministrazioni intervenute nel procedimento di PAUR, nonché la necessità di integrazioni documentali e di rimodulazione del progetto;

ATTESO che:

- a) nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri espressi dagli enti e/o amministrazioni interessate come da allegata documentazione ai Verbali di Conferenza dei servizi;
- b) l'art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 prevede l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto;
- c) le precitate Linee guida Nazionali approvate con D.M.10 settembre 2010 prevedono l'impegno alla corresponsione, all'atto dell'avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi e che la cauzione sia prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa pari all'importo per la realizzazione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale dei luoghi;

RITENUTO, quindi, in coerenza con le verifiche tecniche ed istruttorie effettuate, di dover esprimere parere al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto attraverso la produzione di biogas e successiva purificazione a biometano in questione come da planimetrie allegate al presente per formarne parte integrante e sostanziale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, limitatamente alle proprie competenze, fatti salvi i diritti di terzi, fatte salve le posizioni degli enti preposti alla tutela di interessi pubblici, alla realizzazione ed esercizio dell'*"Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)"* – Proponente *Biotech S.r.l.* come meglio identificato nelle planimetrie allegate agli elaborati progettuali agli atti pubblicati al http://vias.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8338_prot_2_018.570888_del_11-09-2018.via;

Con il presente parere fa obbligo al proponente:

- di rispettare tutte le prescrizioni riportate nei pareri rilasciati dalle Amministrazioni intervenute nel procedimento di PAUR;
- di presentare sulla base delle disposizioni del DM 10 settembre 2010, "Linee guida per le autorizzazioni impianti da fonte rinnovabile" nel termine di 180 giorni dall'esecutività del PAUR e pena la decadenza del titolo autorizzativo, la revisione del "Piano di ripristino" escludendo dalla *Valutazione economica delle passività* i ricavi di vendita dei rottami metallici, accompagnato da apposita Polizza fidejussoria riportante la quantificazione delle spese che scaturiscono dagli obblighi costituenti l'oggetto della garanzia da presentare. Tale garanzia è dovuta per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, alle operazioni di rimessa in pristino o alle misure di reinserimento o recupero ambientale da doversi assicurare in luogo del soggetto

Centro Direzionale Isola A6 – Napoli 80143 – P.I. 80011990639
081/7966906



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale

Sviluppo Economico e Attività Produttive

U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

inadempiente, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e/o determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa. La garanzia sopra indicata è dovuta senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo. Entro 180 giorni precedenti alla scadenza della garanzia deve essere prodotto il rinnovo rivalutato nell'importo;

- di presentare nel termine di 180 giorni dall'esecutività del PAUR, pena la decadenza del titolo autorizzativo, una congrua descrizione del ciclo di vita dell'impianto. L'autorizzazione rilasciata si intenderà decaduta alla data di ultimazione del ciclo di vita dell'impianto e, comunque, al massimo dopo 20 anni dalla messa in esercizio, fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere nuova autorizzazione per il riammodernamento e/o ripotenziamento dell'impianto. Laddove la durata dell'autorizzazione dovesse essere superiore a quella di Autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le stesse andranno rinnovate dal proponente nei termini previsti dalla normativa di settore dandone tempestiva comunicazione alla Regione Campania;
- di presentare prima dell'emissione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 tutta la documentazione attestante i requisiti di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 15 del 15/01/2020;
- di utilizzare nella costruzione e nell'esercizio dell'impianto le migliori tecnologie possibili;
- obbligarsi nella costruzione e nell'esercizio dell'impianto tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi;
- nominare uno o più direttori dei lavori.

Il Dirigente della UOD 500203

Arch. Franco De Falco

11/6/2020

https://webmail.pec.actalis.it/layout/origin/html/printMsg.html?v=v4r2b25.20200317_1050&confid=&folder=SU5CT1g=&msgid=36...

Da "uod.500203@pec.regione.campania.it" <uod.500203@pec.regione.campania.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data giovedì 11 giugno 2020 - 09:54

Del Piano
Sealfoh
Ref 8338

CUP 8338 – trasmissione parere

Sì trasmette la documentazione in allegato

Allegato(i)

PG 272943 PARERE 2.pdf (410 Kb)